

DL. SEDUTA**MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1950**Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

INDI

del Presidente **BONOMI**

E INDI

del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO****INDICE****Disegni di legge :**

(Deferimento a Commissioni permanenti) Pag. 21430,
21457
(Presentazione) 21444

Disegno di legge di iniziativa parlamentare
(Presentazione) 21444

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (878-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

SPALLINO, *relatore* 21430
CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 21430

Disegno di legge: « Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi » (1343) (Discussione e approvazione):

PROLI 21431
BERLINGUER 21434
MERLIN Umberto 21435
PICCHIOTTI 21436
GIUA 21437
SPALLINO, *relatore* 21439, 21444
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia* 21441
(Votazione per appello nominale) 21442

Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

MASTINO Pag. 21445
GONZALES 21451

Interpellanze:

(Per lo svolgimento):

COSATTINI 21457, 21458
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 21457

(Annunzio) 21458

Interrogazioni (Annunzio) 21458

Relazione (Proroga per la presentazione) 21430

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Concessione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di 500 milioni » (1409); e: « Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato » (1423):

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) il disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 » (1406).

Proroga per la presentazione di relazione.

Comunico che, con lettera in data odierna, il Presidente della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge, d'iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (1008).

Se non si fanno osservazioni, la proroga richiesta si intende accordata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi** » (878-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati. La discussione, pertanto, avrà luogo su-

gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il senatore segretario di dar lettura delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 878-B.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. La 2^a Commissione ritenne che non fossero necessari i due emendamenti proposti dalla Camera dei deputati, e ne spiegammo i motivi nella relazione, in quanto era già fissato il termine e non poteva sorgere equivoco, perchè era previsto che per tutti i reati di contrabbando di sali e di tabacchi, previsti dalla legge, puniti con sola pena pecuniaria, compreso il contrabbando fino a quindici chili di tabacco, bastava che la parte contravventrice avesse fatto domanda di oblazione perchè l'intendente di finanza prefigesse il termine, non minore di trenta giorni nè maggiore di novanta, entro il quale si potesse addivenire alla conciliazione, in via amministrativa. La cosa quindi era molto semplice. Si capisce che la parte, in questi casi, poteva fare domanda in ogni stato e grado del giudizio, fino a sentenza passata in giudicato.

Comunque la Commissione, siccome si tratta di un chiarimento *ad abundantiam* a favore dell'imputato, ravvisa l'opportunità di accettare gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati per evitare perdita di tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casardi, Sottosegretario di Stato per le finanze.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con le considerazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La prima modificazione consiste nell'introduzione nell'articolo 11 del seguente comma aggiuntivo:

« Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza per eventuale conciliazione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'altra modificazione riguarda l'articolo 13, che è stato così emendato:

Art. 13.

Disposizione finale.

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi » (1343).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 1343.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Proli. Ne ha facoltà.

PROLI. Onorevoli colleghi, io sarò più rapido e più sintetico che sia possibile. Nelle sedute del luglio 1948, in cui venne in discussione la ratifica e la proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e successivamente nelle sedute del giugno 1949, in cui si discussero i tre disegni di legge sulla stessa materia, vi fu un dibattito ampio, completo ed esauriente, preceduto da due dotte relazioni, una di maggioranza che fu redatta dal collega

Gonzales, ed una di minoranza redatta dal collega Berlinguer, su tutti gli aspetti tecnico-giuridici e sugli aspetti politici della questione. *Repetita jvant*. Ma io credo che sia necessario riportare qui tutti gli argomenti pro e contro le proroghe dei predetti disegni di legge. Oggi siamo ugualmente in tema di proroga e quindi si riproducono le stesse questioni. Ma i colleghi che si interessarono del problema, ed il Senato nel suo complesso, sanno, attraverso la lettura dei resoconti sommari e stenografici, che esso fu esaminato non solo dal lato giuridico, costituzionale e politico, ma anche dal lato della valutazione della situazione nazionale in ordine al quantitativo di armi esistenti nel Paese e ai relativi processi penali per la giustificazione o meno di una legge eccezionale o temporanea come si vuole.

Il nostro Gruppo, attraverso la parola colorita, incisiva, direi quasi scultorea, dell'onorevole Terracini e attraverso il mio modestissimo intervento, prese netta posizione negativa sulle proroghe dei disegni di legge, posizione che oggi più che mai manteniamo ferma.

Noi di questo settore siamo veramente sorpresi e direi quasi disgustati — mi si passi l'aggettivo — perchè non avremmo mai pensato che la legge 29 luglio 1949 dovesse avere ancora l'onore della ribalta di un dibattito parlamentare, quando la sua sepoltura era certa e doveva avvenire il 31 dicembre di quest'anno. Siamo sorpresi, e la nostra sorpresa non la manifestiamo solo in questa sede, ma l'abbiamo già manifestata in sede di Commissione, per queste specifiche ragioni: a) perchè al momento in cui venne in discussione la proroga della legge 29 luglio 1949, n. 450, la maggioranza prese l'impegno morale che la proroga avrebbe definitivamente esaurito il tempo spiacevole della legislazione di polizia nel nostro Paese, prese impegno cioè che tutto sarebbe stato risolto in un anno. E fu questo argomento che costituì la forza principale della convinzione, seppure di convinzione ci fosse stato bisogno, per l'approvazione del disegno di legge in quanto tutti in fondo sentivano che le leggi eccezionali o temporanee hanno sempre carattere di anomalia nel quadro di una corretta legislazione.

Ed infatti questo impegno morale trovò la sua consacrazione precisa e tassativa nel te-

sto di legge perchè all'articolo primo è detto così: « Le disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto disposto negli articoli seguenti ». E non fu certo fissato questo termine solo per contentare l'onorevole Gonzales, ma perchè vi fu un accordo completo tra maggioranza e minoranza, onde tra il detto termine e quello del 1952 si arrivasse ad una soluzione intermedia, e cioè al termine del 1950.

b) perchè nessuna legge eccezionale è possibile, egregio collega Gonzales, in un regime veramente e sanamente democratico. La storia, questa maestra della vita, insegna che le leggi eccezionali non sono che la prerogativa dei governi reazionari. La legge eccezionale deve rispecchiare un periodo nazionale oltremodo preoccupante, deve rispecchiare una grave e precisa situazione di emergenza, deve rispecchiare un pericolo gravissimo, che in Italia non è mai esistito e tanto meno esiste oggi;

c) perchè il nuovo Codice penale è in elaborazione, e credo che non dobbiamo attendere molto tempo perchè esso venga in discussione qui e alla Camera dei deputati per la sua approvazione.

Noi dicemmo a suo tempo che questa legge aveva carattere e finalità politiche. Ciò fu negato. Noi osservammo che se, come diceva l'onorevole Scelba, essa aveva lo scopo di garantire la democrazia, di difenderla dai suoi nemici, tale pericolo non esisteva come non esiste tuttora in quanto i suoi difensori più energici fummo e siamo noi, come fummo e siamo noi i più strenui difensori della Repubblica, che è stata creata anche col nostro sangue. (*Commenti dal centro e dalla destra*). Siete anche voi che vi dichiarate democratici e repubblicani i difensori della democrazia. Se noi rappresentiamo otto milioni di elettori e voi ne rappresentate di più, creare leggi eccezionali è solamente assurdo. Nessun pericolo corre la democrazia, come nessun pericolo corre la Repubblica, per legittimare questa legge di eccezione.

Se poi il disegno di legge deve servire, come voi dite, per la criminalità comune, allora io

vi dirò ugualmente che non esiste anche sotto questo aspetto alcun pericolo sociale. Io mi appello, onorevole Segni, proprio alle parole del suo collega, onorevole Scelba, il quale nella seduta del 25 giugno 1949 dichiarò così: « In base alle statistiche è diminuito il numero delle armi in circolazione perchè soprattutto l'intensa opera di recupero delle armi fatta nel 1948 ha dato buoni frutti. Ma vi sono armi ancora abbastanza per preoccupare il Governo e quindi ce n'è abbastanza per legittimare la proroga della legge ». Ma si tenga conto che eravamo allora al 25 giugno 1949. E del resto lo stesso onorevole Scelba, quando si parlò di questo grave preoccupante pericolo della criminalità, diceva che perfino nella regione siciliana, dove c'è il banditismo organizzato e il brigantaggio periodico e permanente non c'era niente di così preoccupante da giustificare leggi eccezionali. Ed aggiungeva che non era necessario aumentare l'apparato normale di polizia costituito da mille-millecinquecento agenti. Ed insorgeva anche contro la stampa che aveva esagerato, che aveva deformato i fatti, che aveva ingrandito il fenomeno Giuliano che signoreggiava nella zona di Montelepre, perchè diceva che ciò costituiva un pregiudizio per il prestigio del nostro Paese che veniva certamente ad esserne diminuito.

Io posso ricordare qui al Senato, per la ingiustificata preoccupazione d'indole politica, quello che rilevai l'altra volta nella nostra discussione: posso ricordare cioè le elezioni politiche per le quali fu creato il decreto del febbraio 1948. E nelle elezioni politiche non ci furono tumulti, non ci furono urti e competizioni accese. Posso ricordare altresì due grandi manifestazioni, avvenute dopo l'attentato all'onorevole Togliatti, e precisamente dopo tre o quattro mesi dalla proroga del decreto del febbraio 1948. Posso ricordare la manifestazione cattolica dei primi di settembre 1948 che fu definita, con frase espressiva, « la calata dei baschi » e posso ricordare altresì quella imponente manifestazione dello stesso mese fatta dal popolo per l'attentato a Togliatti e che si concluse allo Stadio. In queste due manifestazioni tanto imponenti in cui vi poteva essere pericolo di conflitti di carattere ideologico, non ci furono violenze, grida sediziose e pro-

teste di qualsiasi genere. (*Interruzione del relatore, senatore Spallino*).

Tutto ciò sta a dimostrare che di leggi eccezionali non c'era bisogno allora e tanto meno ce n'è bisogno oggi.

Il collega Spallino nella relazione appoggia la sua tesi di proroga su dati statistici. Io non ho avuta mai grande fiducia nella statistica perchè spesso erra. Ma anche stando ai dati ricordati nella relazione risulta, mettendoli in confronto con quelli precedenti del 1947 e 1948, che il possesso delle armi è molto in diminuzione. Certo non costituiscono, onorevole Spallino, i dati statistici forniti dalla relazione, che, ripeto, mostrano chiaramente la diminuzione di armi nel territorio nazionale, un fatto decisivo tale da legittimare una legge di carattere eccezionale o se volete temporanea. E consentite che osservi che questo ultimo termine è una beffa considerando che la legge parte dal febbraio 1948 e dovrebbe aver termine nel 1952 acquistando così carattere di permanenza. Dicevo dunque che non è il dato statistico delle armi reperite l'elemento probatorio per dire che è necessaria questa legge eccezionale. Ella, egregio senatore Spallino, avrebbe dovuto portare anche la statistica di quelli che sono stati arrestati per il possesso delle armi e la statistica dei relativi processi. Non so se lei si occupi di materia penale.

PRESIDENTE. Cerchi di evitare i dialoghi, senatori Proli.

PROLI. Siamo due avvocati, Presidente. Io ho difeso molte cause quando era in vigore il decreto del febbraio e la legge del 1949, e i processi nascevano non solo perchè nel nostro territorio erano passati tre eserciti per cui era disseminato di armi, ma anche per un'altra ragione preminente, la mancata conoscenza della legge, conoscenza che è una *fictio juris*, sia pure necessaria, ma non corrispondente alla realtà. Tanto è ciò vero che in sede penale l'unica giustificazione addotta dagli imputati, nella maggioranza contadini, era la mancata conoscenza delle norme legislative in materia. Ma avevano poco da insistere perchè l'ignoranza della legge non scusa.

Furono queste dunque le due ragioni per cui fu un'infinità di processi e di arresti. Ma da allora ad oggi la situazione è molto cambiata. Non c'è dubbio che ancora forse vi sono delle

armi nel nostro territorio, non vi è dubbio che bisognerà recuperarle, ma non vi è dubbio altresì che per raggiungere questo scopo non occorre la legge eccezionale, perchè sono sufficienti il Codice penale e le leggi di pubblica sicurezza. E del resto chi si occupa di materia penale ben sa che i processi per detenzione abusiva di armi sono oggi in una quantità irrisoria.

Se così è mi sembra che non vi sia alcuna ragione per prorogare ancora una volta questa legge eccezionale fino al 1952.

La situazione è questa: fu votata la prima proroga del decreto-legge 5 febbraio 1948 fino al 30 giugno 1948; fu votata la seconda proroga fino al 30 giugno 1949; fu votata la terza proroga fino al 31 dicembre 1950 e ora si vuole una quarta proroga che, secondo la proposta della Commissione, arriverebbe al 1952. Secondo la maggioranza la situazione nazionale dal febbraio 1948, nonostante che siano trascorsi oltre due anni e mezzo, non è ancora mutata. Questo assolutamente neghiamo in modo reciso.

Noi respingiamo nettamente e risolutamente ogni ulteriore concessione di proroga. Ma consentite anche che io ricordi qui le dichiarazioni di voto fatte allora, e ne leggo una sola, quella dell'onorevole Gasparotto. Egli dichiarava: « Il mio Gruppo ed io voteremo a favore con la certezza che questa legge temporanea sarà revocata al più presto ». Questa è la dichiarazione di voto del gruppo di cui fa parte l'onorevole Gasparotto. Se voi oggi concedete questa proroga io dirò che si commette anzitutto un atto non perfettamente corretto. (*Commenti dal centro*). Quando dall'Assemblea si è assunto un impegno morale essa lo deve rispettare.

E l'impegno esiste ed io vi invito a leggere in proposito i resoconti stenografici e sommari. Vedrete che la maggioranza si impegnò a che questo termine del 31 dicembre 1950 fosse assolutamente l'ultimo. (*Commenti. Interruzione del senatore Genco*).

Il fatto che ci siano ancora delle armi non basta a legittimare una legge eccezionale. Per nostra garanzia sono sufficienti il Codice penale e le leggi di pubblica sicurezza. E debbo osservare che così procedendo, se per caso nel 1952 non fosse pronto il testo del nuovo Codice penale o se a quella data non fosse stato

approvato, voi, se si troverà un cannone o una bomba, tornerete a chiedere una quinta proroga. Ditemi se è approvabile questo sistema. È chiaro che voi questo desiderate, ma noi siamo sempre contrari al sistema delle proroghe quando nessun motivo serio le giustifichi.

Mi avvio alla fine, e finisco con le parole dell'onorevole Terracini che intervenne nella seduta in cui si discusse questo argomento: « Noi riteniamo che dal 5 febbraio 1948 fino ad oggi — e siamo alla bellezza di oltre un anno e mezzo, e oggi, aggiungo io, siamo invece ad oltre due anni e mezzo — ciò che si doveva fare, tutto ciò che si poteva fare in questo campo, ha potuto essere fatto e condotto a termine. Ma la verità è un'altra, e cioè che il Governo vuole servirsi ancora una volta di questo strumento di polizia per ragioni di carattere politico, specie in questo momento ».

E l'onorevole Terracini finiva il suo dire così: « Ancora una volta il nostro voto vuole esprimere condanna di una politica la quale, mentre crea artificiosamente all'interno e all'esterno l'impressione errata di una situazione nazionale anormale e pericolosa, non serve in definitiva che a dare al Governo, che è Governo di parte, uno strumento per colpire quelle forze che si oppongono, e che svolgono nel Paese una attività sempre rimasta nel quadro della legge. Pertanto noi dichiariamo di votar contro la proroga di questo disegno di legge ». (*Applausi dalla sinistra*).

Presidenza del Presidente BONOMI

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, voi conoscete gli argomenti che io, come relatore di minoranza, ed i miei colleghi di questi banchi abbiamo svolto contro questa legge e contro le sue successive proroghe. Il Gruppo socialista conferma oggi la sua assoluta avversione contro questa legge iniqua, faziosa, determinata esclusivamente dalla politica del Governo che vuole suscitare l'allarme nei ceti meno consapevoli facendo ad essi credere che il Paese sia preda di assurde minacce insurrezionali sulle basi dei piani k o y o x che voi inventate. Questo e non altro è il motivo propagandistico e

allarmistico che ha ispirato questa legge. (*Commenti*).

E si tratta della prima legge del genere, dettata da questa politica del Governo, la prima legge eccezionale, e, ripeto, faziosa, il primo fenomeno di settarismo nel campo geloso del diritto. Ma quando la legge fu presentata per la prima volta al Parlamento, gli stessi proponenti erano piuttosto trepidanti, tanto che essi chiedevano restasse in vigore soltanto per sei mesi. Più tardi l'involuzione democratica, di cui purtroppo sono preda, li ha incoraggiati ad una proroga proposta per un anno, poi ad una seconda che fu proposta per un anno e mezzo e ridotta dal Senato ad un solo anno, ma con l'impegno preciso assunto, in quella circostanza, da tutti i Gruppi che non sarebbe stata chiesta più altra proroga. Ebbene, oggi si chiede una proroga per ben due anni; cioè si vuole stabilizzare questa legge che non potrà più essere chiamata temporanea, la si vuole stabilizzare perchè ormai la politica del Governo è diventata più dura, la involuzione democratica si è accentuata.

Si tenta di giustificare questa ulteriore proroga con la presentazione di una schematica statistica riassuntiva. Se questa statistica fosse attendibile, essa dimostrerebbe che le armi reperite sono in notevolissima diminuzione. Ma io non credo alle cifre riassunte dal Governo nel suo specchietto. Certamente si tratta di cifre e dati deformati. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Scelba. Vedo però presente l'onorevole Sottosegretario per l'interno; desidero che egli chieda all'onorevole Scelba se è disposto a portare in Senato una statistica controllabile, cioè un elenco dei verbali dei carabinieri e della Pubblica Sicurezza con dati e date precisi, per cui si possa stabilire dove, quando e come queste armi sarebbero state sequestrate.

Chiunque di noi frequenti le aule giudiziarie non può che considerare assurde e grottesche queste cifre. Se vi fosse un tal numero di armi sequestrate, badate, non reperite, ma « sequestrate » come si dice, vi dovrebbero essere in Italia migliaia e migliaia di processi in corso; e invece i processi per possesso di armi sono oramai diventati una rarità.

Che cosa significa ciò? Significa che se quelle statistiche riassuntive fossero esatte, se

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

quelle armi sono state veramente reperite, non potrebbe trattarsi che di armi rintracciate forse scavando in qualche grotta o in qualche campo, armi abbandonate dagli eserciti che si sono succeduti in Italia, non armi in possesso di alcuno, cioè non armi che offrono pericolo e soprattutto non armi che i cittadini si propongano di usare. Voi parlate di pericolo e l'onorevole Scelba qui ieri ha accennato proprio a bande armate; dirà egli dove esistono queste bande armate, e bande armate politiche, poiché per quanto riguarda le bande armate di briganti da strada egli ha già dichiarato che questa forma di delinquenza in Italia è quasi debellata.

In Italia non si fa uso di armi da parte di cittadini; quando si usano armi, queste armi non fanno vittime che tra i braccianti e gli operai inermi!

SPALLINO, *relatore*. E tra gli agenti dell'ordine non ci sono le vittime?

BERLINGUER. Mai per conflitti economici o politici. Può esservi qualche distratto che abbia conservato o dimenticato nella sua cascina una baionetta arruginita... (*commenti ed interruzioni dal centro e dalla destra*), e qualche contadino — e sono i soli casi che noi vediamo oggi, rarissimi casi, di applicazione di questa legge nelle aule giudiziarie — qualche contadino che usi dell'esplosivo a scopo agricolo. Ma questi non sono episodi che possono giustificare il vostro artificioso allarme nè pene così spietate!

Ed è proprio un allarme che questa legge vuol suscitare! La legge si inquadra così in tutta la politica dell'attuale Governo, politica persecutoria, con rappresaglie poliziesche e, nel campo legislativo, attraverso una serie di leggi di cui questa è stata la prima: poi è venuta quella sui blocchi stradali, e verrà quella che inasprirà le norme più tipicamente fasciste del Codice penale, dilatandone l'applicabilità, che gli stessi fascisti prevedevano soltanto nel caso di guerra, anche allo stato di pace; e si annunzia ancora la legge della cosiddetta milizia antiterremoto, la legge che istituisce i nuovi crocerossini... armati di mitra e motorizzati; e verrà la legge antisciopero. Noi respingendo questa legge dichiariamo di volerlo fare anche per denunciare al Parlamento e soprattutto al Paese la intollerabile politica del Governo. (*Applausi dalla sinistra, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, si intende che nel corso del suo intervento ella ha svolto anche l'ordine del giorno presentato da lei e dal senatore Proli. Ne do lettura:

« Il Senato respinge il disegno di legge di proroga della legge 29 luglio 1949, n. 450, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e pertanto decide di non passare all'esame degli articoli ».

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Farò brevi dichiarazioni a nome del Gruppo democratico cristiano. L'argomento è noto: i fatti dolorosi già avvenuti nel Paese sono altrettanto a conoscenza di tutti. Il nostro vivo desiderio, condiviso indubbiamente da tutto il Senato, sarebbe stato quello che per questa legge non si dovesse chiedere più nessuna proroga. Siamo tutti d'accordo: leggi eccezionali no, e quindi applicazione del Codice penale comune. Purtroppo, i fatti hanno dimostrato che vi sono ancora numerosi cittadini disubbidienti...

MUSOLINO. Non è vero! (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*).

MERLIN UMBERTO. Ce ne sono e molti. In considerazione della silenziosa attenzione e della deferenza con cui abbiamo ascoltato i vostri interventi, abbiate la cortesia di ascoltare anche queste mie brevi dichiarazioni. Noi diciamo che se vi è argomento nel quale proprio il Governo interpreta il desiderio del Paese è questo, che si disarmino i cittadini e che siano solo armate le Forze dello Stato. E quando il Governo agisce su questa direttiva non vi è cittadino che dissenta, perchè il maggior pericolo per uno Stato è precisamente questo, che vi siano dei cittadini i quali nascondano ancora le armi; non solo, signori, ma le nascondano e le tengano ben conservate e benunte, il che vuol dire che le vogliono pronte per ogni necessità.

LANZETTA. Per quando cambierà il vento!

MERLIN UMBERTO. Questo è il pericolo. Gra, non è vero che il Governo, con la legge che propone, abbia dimostrato di essere di parte, anzi dimostra di essere un Governo che fa gli interessi di tutti e quindi un Governo razionale.

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

Quando si accenna alle numerose proroghe, basterà che i colleghi e il Paese conoscano queste semplicissime cifre: dal 1947, da quando cioè si è cominciata la scoperta delle armi, si è avuto un crescendo nel 1948, e si è avuta una diminuzione nel 1949; però, nel 1949 ancora si scopersero nove cannoni. (*Interruzioni e vivi commenti dall'estrema sinistra*).

UBERTI. Erano contro la grandine! (*Commenti. Ilarità dal centro*).

MERLIN UMBERTO. Ed oltre a questi cannoni sono state sequestrate mitragliatrici, fucili mitragliatori, mitra, pistole, bombe a mano, ecc. ecc. (*Vivi commenti, interruzioni dall'estrema sinistra*).

Lo so benissimo che si accusano queste cifre di falso, o si dice che erano armi inoperanti. Ma io credo che se voi avete dei dubbi avete ogni possibilità come senatori di andare al Ministero dell'interno e di avere tutti i verbali e gli atti a disposizione per ogni controllo. (*Interruzioni e rumori dalla sinistra*).

L'altro giorno si scopre un arsenale di armi in un municipio, quindici giorni fa si trovano delle armi in una casa privata e purtroppo accadde che il disgraziato detentore uccise con le armi che nascondeva i suoi familiari per cui non solo questo è un problema di sicurezza pubblica, ma è un problema di sicurezza delle persone, dei bimbi innocenti, dei figliuoli.

Ora, se guardiamo le statistiche del materiale bellico sequestrato nel 1949, troviamo nove cannoni (*commenti*), sessanta mortai, 527 mitragliatrici, 569 fucili mitragliatori, 1190 mitra, 9277 fucili ed altro, con un totale di 2.346.245 munizioni. E se prendiamo le statistiche del primo semestre 1950 troviamo quattro cannoni nel solo mese di giugno e via di questo passo. Non voglio annoiare il Senato con la citazione degli altri dati. Ora io dico: siamo sinceri, sarà emanato il nuovo Codice penale nel frattempo? Purtroppo la stesura dei Codici, la loro preparazione ed approvazione ha sempre richiesto un tempo abbastanza lungo. Verrà il Codice penale, collega Berlinguer? Io me lo auguro e presto.

Automaticamente la legge generale abrogherà la legge speciale, ma nel frattempo non possiamo avere incertezze e dubbi. I fatti che sono a conoscenza di ciascuno di noi, nelle nostre province, i fatti che la stampa ha pub-

blicato e reso noti ci danno ancora la sensazione che non ancora si è raggiunto questo fine nobilissimo che noi ci proponevamo, di disarmare il Paese, ed è perciò che per la difesa delle nostre famiglie, per la difesa delle nostre creature e per la difesa anche dello Stato noi approviamo questa proroga come legge assolutamente necessaria, anzi indispensabile. (*Applausi dal centro*).

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Mi sforzerò di parlare in modo da non suscitare nè reazioni nè commenti, che mi lascerebbero in ogni modo indifferente perchè sono uomo abituato alla lotta. Desidero solo portare la mia attenzione sopra delle emergenze che debbono suscitare non l'allarme ma l'attenzione di tutti noi, se vogliamo essere obiettivi dinanzi a situazioni che debbono impressionare. È vero, e non ripeterò quel che è stato detto dai colleghi, che si era preso l'impegno che con questo 31 dicembre 1950 si concludesse questa legge di carattere eccezionale. Che cosa è accaduto invece? Si legge nella relazione ministeriale che « la situazione di pericolo, purtroppo, " sussistono " ancora ». Lasciamo stare la grammatica perchè « la situazione sussistono » non rispetta le regole della grammatica, ma vi dico solo che la situazione di oggi ha, per quei dati che ci ha offerto lo stesso Ministro, una gravità molto diminuita in rapporto alle armi.

Mi sono occupato, in modo sbrigativo, di raffrontare queste tabelle, e ho fatto queste considerazioni, che voi tutti potreste fare seguendomi cinque minuti. Ho veduto che quei famosi cannoni, che dovevano devastare il nostro Paese, sono diminuiti in maniera impressionante, perchè sette cannoni si sono trovati nel primo semestre del 1950, mentre i cannoni trovati nel triennio 1947-48 e 1949 erano cinquantanove. Così che assommando a quattordici e moltiplicando per tre, anche se le condizioni rimanessero statiche, ci sarebbero diciassette cannoni in meno del triennio scorso. (*Ilarità e commenti dal centro*). E allora, se lo sapete, tanto meglio. La conclusione non può essere che questa, che si era preso impegno — e la relazione del collega Gonzales ce ne dà atto — « che questa legge temporanea deve pure avere una data ed una scadenza ».

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

Io domando: che cosa aspettate a far scadere questa legge? Lo farete quando in Italia non troverete più nemmeno un fucile da caccia? (*Interruzioni dal centro*). Il miglior sistema per intenderci non è questo. Voi potete criticare la mia opinione, ma aspettate almeno che io abbia concluso. E concludo così: se è vero che con questa legge drastica, draconiana, dite voi, non si è risolto il problema che volevamo risolvere, allora voi dovete rispondere a questo dilemma: o è vero che le armi sono diminuite in una misura considerevole, ed allora vuol dire che questa legge è perfettamente inutile (*interruzioni dal centro*), o se, come voi dite, il pericolo c'è, allora la vostra legge è perfettamente ed egualmente inutile, perchè pur avendo dato due termini di quindici giorni agli Italiani per consegnare le armi, gli Italiani non ve le hanno consegnate. Ciò vuol dire che la vostra durezza di legge non ha nessun risultato pratico e nessuna utilità, sicchè l'insistere è diabolico ed assolutamente inutile. Allora torniamo a quella che è la normale applicazione nella vita della legge, torniamo a quello che è il problema dell'equità, che è la gloria maggiore della nostra Italia da Cesare Beccaria ad oggi.

Non con le leggi drastiche potete riformare i costumi e le coscienze. Le pene miti, invece, sono esempio per tutti, quando si avveri questa condizione: che si siano tolte le condizioni che provocano, che determinano questa situazione. Quando non ci sarà più nè fame, nè miseria, quando non sarà la vita una maledizione, allora voi potrete fare una legge equa, che risponderà a tutte le esigenze sociali. Nè mi dite, ultimo argomento, che per i buoni, per i giusti, la pena grave non può avere alcun significato, perchè questo è un argomento medioevale. Ciò vorrebbe dire che anche per il più tenue dei delitti si potrebbe stabilire la pena di morte, indifferente per gli onesti che non violeranno mai la legge. Ma la giustizia è proporzione, deve guardare non al singolo ma alla collettività, e voi sapete che a questo risultato positivo giunge solo distruggendo quelle che sono le cause determinanti del fatto.

Io non pecco di conversioni. Fui, sono e sarò sempre contro le leggi eccezionali. Abbiamo un Codice fascista ancora che certamente non è tenero. Se non vi basta questo, allora sa-

reste anche in questo campo peggiori del concetto fascista. Io sono e sarò sempre contrario — lo ripeto — alle leggi eccezionali. (*Applausi dalla sinistra*).

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Onorevoli colleghi, il Gruppo socialista, quando si è riunito dopo mezzogiorno e ha preso in esame questo disegno di legge, ha incaricato tra gli altri anche chi vi parla di fare alcune considerazioni in merito al disegno di legge stesso. Però i compagni del Gruppo non avevano mai pensato che la maggioranza di questo Senato mancasse del senso dell'*humour* come è risultato dalla discussione che è avvenuta, o meglio dal modo come voi, componenti della maggioranza, avete accolto le osservazioni dell'opposizione, e soprattutto dal modo con cui vi siete spaventati quando il collega Merlin ha accennato alla scoperta di qualche cannone; se i compagni del Gruppo avessero pensato a questa mancanza di *humour* probabilmente non avrebbero incaricato nessuno, avrebbero lasciato passare questo disegno di legge perchè avrebbero ritenuto che non valesse la pena di discutere quando manca il senso di interpretazione del valore delle leggi.

Io vorrei fare brevi considerazioni al riguardo. Noi sappiamo cosa significhi oggi questo disegno di legge. Io avrei pensato ad un disegno di legge che fosse venuto in seguito alla scoperta di qualche fabbrica clandestina di armi, perchè è evidente che allora il Governo, che deve tutelare l'ordine, finchè si vive in regime democratico e finchè deve essere tutelato questo ordine, ha il dovere sacrosanto di intervenire, non solo con leggi normali, ma anche, se volete, con leggi eccezionali. Ma queste armi che finora sono state trovate, donde provengono? Provengono dalla guerra che, se non voi, quelli che governavano prima di voi, hanno voluto, provengono dal fatto che esse sono state nascoste: ma perchè, onorevoli colleghi della maggioranza? Sono state nascoste — e non credo di svelare un segreto — dopo la fine della guerra partigiana, sono state nascoste quando, fino alle elezioni del 1946, si trattava di difendere gli interessi della democrazia. Io, che allora mi trovavo segretario di una Federazione del partito socialista italiano, che non ha mai fatto propaganda per l'insur-

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

lezione armata, ricordo che dovemmo noi di Torino prendere delle precauzioni appunto perchè si minacciava l'insurrezione monarchica, che oggi aderisce alla propaganda per la « milizia civile » iniziata dal Governo De Gasperi.

Si trattava allora di difendere gli interessi della democrazia, onorevoli colleghi, e si trattava di difendere anche il vostro interesse, perchè voi eravate nel Governo del C.L.N., perchè voi avete approfittato dei sacrifici dei partigiani i quali erano disposti a compiere ancora maggiori sacrifici per difendere le libertà democratiche, e ciò avrebbero fatto nell'interesse di tutto il popolo italiano.

Oggi voi ci presentate questa legge sulle armi. Essa non è una legge che difenda il Paese. Ho detto che voi non avete il senso dell'*humour*. Pensate forse che un Governo che ha i mezzi che ha il Governo attuale, con un Ministro che si dice della difesa e che è il Ministro della guerra, con tutte le armi moderne che possono venire — voi lo sapete bene — dagli Stati Uniti d'America, con tutti i mezzi che ha di organizzare l'industria nazionale per la preparazione di armi moderne, abbia paura di queste armi che vengono rinvenute, quando lo vuole il Ministro dell'interno, anzi, dirò di più, quando lo vuole il Presidente del Consiglio a scopo elettorale per impaurire il corpo elettorale? (*Commenti; interruzione del senatore Genco*). Risulta che gli stessi marescialli dei carabinieri hanno già l'elenco dei depositi di armi ed io farei torto al Ministro dell'interno se pensassi che egli non abbia avuto finora la possibilità di conoscere dove esistono queste armi. Non sono i partiti di opposizione, non è il partito comunista — parlo, credo, anche a suo nome, per quanto non ne faccia parte — non è il partito socialista che nascondono le armi. Credete forse voi che i partiti di opposizione, se avessero veramente bisogno di nascondere armi, verrebbero su questi banchi a parlare come parlano? È evidente che essi starebbero zitti. Se noi avessimo le armi nascoste, se preparassimo l'insurrezione, il nostro scopo non sarebbe quello di contraddire l'onorevole Merlin, quando parla della scoperta di qualche cannone, ma di applaudirlo, perchè questo sarebbe nel nostro interesse.

Gli è, onorevoli colleghi, che se noi avremo delle armi, saranno le vostre armi, le armi che voi riceverete dall'America, le armi che voi preparate o preparerete in Italia. Ma ciò, se avverrà, avverrà legittimamente.

Noi ci troviamo nella situazione di analizzare le leggi, per il valore intrinseco che esse hanno. Noi riconosciamo che questa legge ha puramente e semplicemente uno scopo propagandistico per spaventare i ceti medi che, quando votano, votano contro il socialismo e il comunismo per paura anche di queste eventuali armi e di una violenza che da esse sia sorretta.

Però, onorevoli colleghi, vi dovete porre anche un altro problema. Il senatore Merlin ha detto che delle armi nascoste si è servito un individuo per commettere degli omicidi nel seno stesso della famiglia. Io, che leggo saltuariamente i giornali, perchè i miei viaggi tra Torino e Roma mi spingono a saltare la lettura dei quotidiani, fermo spesso la mia attenzione sulle sciagure che avvengono quando dei bambini, giuocando nei prati, trovano delle bombe o delle armi e scherzano con esse perchè non ne conoscono la natura. Molti, molti fatti incresciosi succedono per questo. Ma il senatore Merlin non se ne preoccupa. E da che cosa deriva ciò? Deriva dal fatto che chi trova le armi oggi non può consegnarle alla Polizia. Noi sappiamo cosa significa andare a consegnare un'arma alla Polizia, anche se è un'arma che la guerra ha lasciato in eredità non a chi la trova, ma addirittura ad ogni italiano, perchè è facilissimo trovare armi nei nostri boschi e nei prati.

Ora, di fronte a questa situazione voi mancate alla vostra responsabilità di legislatori. Debbo anche dichiarare che noi votiamo contro questo disegno di legge non perchè abbiamo paura che vengano approvate delle leggi con le quali ci si impedisca di usare le armi. La ragione della nostra opposizione è così spiegata. Questa, come ha affermato il collega Picchiotti, è una legge iniqua, non serve per amministrare giustizia, ma serve esclusivamente a scopo propagandistico. Per tali ragioni, noi daremo voto contrario alla legge. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare. dichiaro chiusa la discussione generale.

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Onorevoli senatori, credo di poter assicurare il Senato che la legge proposta al vostro esame non è una legge fatta per i distratti. È una legge che deve garantire tutti gli italiani per la loro sicurezza nell'ordine pubblico e per la tranquillità degli averi di tutti indistintamente i cittadini.

Sono sorpreso della opposizione recisa dei senatori Proli, Berlinguer e Picchiotti e di tutti i senatori dell'opposizione; sono sorpreso di questa loro avversione ad una legge che, se è vero che deve essere fatta per la tranquillità e per l'ordine pubblico di tutta Italia, dovrebbe trovare consenzienti anche i senatori dell'opposizione. (*Commenti dalla sinistra*).

È la difesa della democrazia; per noi è anche la vostra difesa.

PICCHIOTTI. Ci accontenteremmo del Codice penale comune.

SPALLINO, *relatore*. Il Codice penale comune non è garanzia per nessuno, perchè ella sa meglio di me che in questa materia il Codice non prevede altro che un'ipotesi contravvenzionale, che non è adeguata, indiscutibilmente, all'allarme sociale che desta il possesso occulto delle armi da guerra. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Si diceva, ed era l'argomento del mio amico Proli: c'è un argomento che è insuperabile. Voi, signori della maggioranza, avete preso impegno morale, nell'ultima discussione della legge nel luglio 1949, che questa dovesse essere l'ultima legge sul controllo delle armi. Io desidero affermare e documentare al Senato che questo impegno di ordine morale non c'è mai stato — documenti alla mano —; c'è stata l'istanza di tutto il Senato della Repubblica italiana perchè le armi siano tolte dalla circolazione e siano soltanto in possesso dello Stato. C'era e c'è un'istanza di tutta l'Italia perchè la tranquillità nell'ordine pubblico deve essere garantita soltanto ed unicamente dallo Stato.

Quando si è discusso su questa legge nel 1949, onorevole Proli ed onorevole Berlinguer, si fece una transazione; ricorda il Senato che anche allora il Governo aveva proposto la proroga della legge del 1948, fino al 31 dicembre

1952. È stata una transazione studiata, concordata tra il senatore Berlinguer, il senatore Gonzales e, modestamente, il sottoscritto ed il Ministro interessato alla legge, per cui si è arrivati, su proposta del senatore Azara, alla transazione che la legge dovesse durare fino al 31 dicembre 1951 sempre che... (*Interruzione del senatore Berlinguer*). Stia tranquillo, onorevole collega, leggerò subito, e la smentirò, il resoconto stenografico. La legge, dunque, doveva durare fino al 31 dicembre 1951 sempre che le condizioni di sicurezza del nostro Paese fossero tali da ritenere superata la legge.

Se mi consentite, onorevoli colleghi, io ho qui il resoconto della seduta del 25 giugno 1949 e leggo un brano del discorso del compianto Guardasigilli, onorevole Grassi, il quale diceva: « Ci si muove l'accusa di volere trasformare una legge temporanea in una legge permanente, nè si sa — si dice — se la proroga venga a scadere con l'entrata in vigore del nuovo Codice, dato che essa dovrebbe giungere fino al 1952. Bisogna essere prudenti (si riferisce alla riforma del Codice penale questa frase) perchè una riforma come questa ha bisogno di tanti studi e non s'improvvisa. È difficile che prima del 1952 possa entrare in attuazione. Ad ogni modo, se il Senato, sulla proposta del relatore Azara, volesse venire ad una via di conciliazione nel senso di disporre che la proroga non sia fino a quell'epoca, ma fino al 31 dicembre 1950, il Governo non ha nessuna difficoltà, però tiene a dichiarare che la situazione proposta non è un capriccio nè un desiderio di prorogare una legge che taluno crede a carattere eccezionale, ma che rappresenta invece un'esigenza sociale di cui il Governo crede di non dover nascondere la grande verità e vuole anzi denunciarla al Paese ». (*Interruzioni dei senatori Proli e Berlinguer*).

Onorevole Proli, onorevole Berlinguer, il testo è qui. Il Senato ha votato la legge fino al 31 dicembre 1950 accettando una transazione, come è detto chiaramente. (*Interruzione del senatore Berlinguer*). Comunque, questo è il resoconto.

Onorevoli senatori, sono dolente di non convincere il senatore Berlinguer, sinceramente dolente. Basta ad ogni modo che io esprima

onestamente le ragioni della maggioranza, o quanto meno le ragioni della Commissione: il Senato poi voterà secondo quello che riterrà essere l'interesse dello Stato e della Nazione. Quindi, quella transazione aveva questo presupposto: c'era una richiesta di proroga della legge 1948, fino al 31 dicembre 1952. Si è detto: « Non vogliate esser troppo corrivi in una legge del genere; forse con il tempo le condizioni miglioreranno. Facciamo una transazione, una conciliazione — è l'espressione del Ministro — fino al 31 dicembre 1950». L'abbiamo fatta: sono oggi le condizioni del Paese, in materia di armi, diverse da quelle del tempo in cui discutevamo la legge del 1949?

Voce dall'estrema sinistra. Ci sono le affermazioni del Ministro dell'interno!

SPALLINO, *relatore.* Il Ministro dell'interno è qui rappresentato e, se vuole, potrà anche prendere la parola. Il Ministro proponente della legge ha presentato una statistica e mi dispiace aver sentito da senatori dire che questa statistica può non corrispondere al vero. È una offesa, questa, che il Governo non merita. (*Commenti dall'estrema sinistra*); è una offesa che il Governo non si merita, perchè il Governo non può pensare neppur lontanamente a carpire (scusate la espressione) la buona fede dei legislatori, dei senatori che hanno nel loro potere e nella loro funzione la capacità di accertare se il Governo ha detto la verità o se il Governo non ha detto la verità. Ma le statistiche sono quelle che vi ha detto a memoria il senatore Merlin.

Io debbo sottolineare al Senato che queste statistiche hanno il conforto di una controprova di quanto sia pericolosa la occulta detenzione delle armi. Perchè adesso non si discute più sulla non eccezionalità della legge. Mi pare che l'argomento venga ridotto all'accertamento della esistenza delle condizioni oggettive, nel Paese, per questa proroga della legge sul controllo delle armi, e sulla durata di essa nel tempo. Questi mi paiono i termini esatti della questione. Ed allora bisogna che il Senato tenga presente proprio quelle statistiche che, sono d'accordo, non costituiscono gli unici argomenti per far votare la legge, ma sono un argomento di più per convincere il Senato ad approvare la legge. Le statistiche che vi sono state lette e

che io qui non rileggo, riguardano soltanto un semestre dell'anno 1950. Ci può essere, onorevole Picchiotti, un miglioramento; può darsi che armi siano state consegnate, può darsi che armi siano state reperite, ma indiscutibilmente la situazione è quella che appare dalle statistiche (e non sappiamo, dal giugno 1950 ad oggi, se altre armi siano state sequestrate e quanti altri processi siano stati iniziati). Desidero che il Senato sappia che solo nel giugno 1950 sono stati sequestrati 4 cannoni, 21 mitragliatrici, 41 fucili mitragliatori, 119 mitra, 656 fucili e moschetti, 313 pistole, 3967 bombe a mano, 9 quintali di esplosivo, 152.274 munizioni varie, ecc. Pare al Senato.....

PICCHIOTTI. Faccia sapere al Senato le cifre delle armi reperite nei mesi precedenti, che sono ben maggiori! (*Interruzioni e commenti*).

SPALLINO, *relatore.* Pare al Senato che questo arsenale di armi e di munizioni sia tale da lasciar tranquillo chi deve provvedere alla sicurezza, alla tranquillità del Paese? Pare a noi di no; ma questo è niente, signori dell'opposizione, c'è di più. Che cosa è avvenuto alla Fiat di Torino, che cosa si è letto sui giornali di ieri? Che occorre interrogare 600-700 operai perchè un attentato gravissimo era stato commesso in un grandissimo stabilimento d'Italia. È la riprova che ci sono dei malintenzionati, che ci sono in giro delle armi, è la riprova che qualcuno vuol servirsi delle armi per turbare l'ordine pubblico e la tranquillità della Nazione. (*Proteste dalla sinistra*). Non basta. Questi sono fatti. È di ieri la risposta alla Camera dei deputati del Sottosegretario Bubbio, qui presente, a proposito dello scioglimento dell'amministrazione del comune di Pesaro. Ebbene in quel Comune sono stati trovati, nel laboratorio comunale, 12 casse di armi, 70 fucili, 200 bombe, 10.000 cartucce ecc. (*Interruzione del senatore Grisolia*).

E non sono neppure 15 giorni che nel comune di Solbiate Comasco sono stati trovati 3 quintali di tritolo, 80 bombe a mano, 120 mitra. Che cosa andate cercando signori dell'opposizione? Questa è la situazione del Paese.

Debbo rendere omaggio all'onorevole Giua il quale ha detto l'unica verità da parte dell'opposizione (e devo chiedere scusa agli altri oratori della opposizione); l'onorevole Giua ha detto che, in sostanza, le armi erano state nasco-

ste in un primo momento, anche quelle reperate, a seguito dell'abbandono del Paese da parte degli eserciti che avevano invaso l'Italia, unicamente per difendere la Repubblica, per difendere il movimento di liberazione. È vero, gliene do volentieri atto, onorevole Giua, ma devo anche dichiararle che, poichè la Repubblica è un fatto compiuto ed il Governo è tranquillo al proprio posto, non c'è più bisogno della difesa dei partigiani o di altri per la sicurezza della Repubblica. Basta il Governo, basta la legge, ed è la legge che noi domandiamo che venga approvata. (*Applausi dal centro*).

Onorevoli signori, il senatore Proli ha detto, *repetita juvant*. E sia, giova questa proroga della legge sulle armi alla tranquillità di tutti. Un'osservazione era stata fatta in seno alla Commissione: che in sostanza questi processi vanno estinguendosi, che non ci sono più tanti processi e che quindi non c'era bisogno della legge. Ho risposto, rispondo che siamo felici che questi processi vadano scomparendo e ci auguriamo veramente che le armi siano state tutte consegnate al Governo e che non ci siano privati cittadini che, senza permesso di legittime autorità, posseggano delle armi. Ci accontentiamo solo di sapere che c'è una norma di legge che ci fa tranquilli; se poi questa norma non viene ad essere operante perchè i cittadini repubblicani sono tutti obbedienti alle patrie leggi non abbiamo altro che a congratularci del loro senso di disciplina.

PROLI. La legge è eccezionale...

SPALLINO, *relatore*. Non c'è legge eccezionale. Sulla necessità della legge siamo d'accordo. Per quanto riguarda il tempo, la Commissione ha ritenuto che la proroga debba essere concessa per altri due anni. La prima ragione è questa, che non si deve continuare a turbare il Parlamento con una discussione sulle armi: quando si sa che una legge c'è, quando i cittadini male intenzionati sanno che c'è una legge grave per le conseguenze penali, penseranno che la cosa più opportuna è quella di disfarsi delle armi.

PROLI. Tre anni...

SPALLINO, *relatore*. Ebbene, la proroghiamo per altri due anni. Non vi è danno per alcuno nella legge. Il pericolo è invece nel tenere le armi. Quindi si tratta di prorogare la legge

stessa ancora per due anni. Riteniamo comunque — il Senato farà come crede — che per due anni non si riparli più di questa legge, ma tutti in Italia debbono sapere che per due anni vi è una legge piuttosto severa, diretta esclusivamente alla tutela di tutti i cittadini. Mi suggeriscono i colleghi: senza impegno, e per evitare che domani ci si venga a dire che abbiamo preso un impegno morale anche quest'oggi, dico che sosteniamo la proroga fino al 31 dicembre 1952, *rebus sic stantibus*.

Concludendo, riteniamo che la legge sia necessaria e che debba essere prorogata per due anni. La Commissione, naturalmente, non è d'accordo con l'emendamento e con l'ordine del giorno Berlinguer che voleva portare al 31 dicembre 1951 la proroga, per tutte le ragioni che ho detto prima e per quelle ragioni di sicurezza e di opportunità, io ritengo che il Parlamento degnamente opererà, approvando la legge e prorogando il termine della sua validità di due anni. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Segni, Ministro dell'agricoltura e delle foreste e *ad interim* di grazia e giustizia.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, le ragioni che militano a favore della proroga stanno proprio in quei dati di fatto che l'opposizione ha voluto smentire, ma senza alcun fondamento. Devo anzitutto dichiarare che il Ministero dell'interno è disposto a dare le più dettagliate statistiche e la loro dimostrazione. Queste attestazioni dimostrano che le statistiche sono reali, che rispondono alla realtà dei fatti.

LUSSU. Dove sono i cannoni?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Lo stesso onorevole Berlinguer ha riconosciuto, chiedendone il controllo, il valore di queste statistiche. Quindi offrendogli la possibilità di controllo, affermiamo che le statistiche sono esatte e chiediamo che il Senato convalidi questa nostra affermazione con la approvazione della legge. Le statistiche sono veramente gravi. L'onorevole Picchiotti ha cercato di darne una interpretazione arbitraria. Io mi permetterò di rettificarlo perchè questo è un elemento essenziale. Esiste o non esiste in Italia una grande quantità di armi che sono un vero pe-

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

ricolo? (*Interruzioni dalla sinistra*). Volete sapere se sono abbandonate o detenute da cittadini? Vorrei sapere se il mortaio, le dieci mitragliatrici pesanti, le sessanta mitragliatrici leggere, i sei fucili Mauser, le 749 bombe a mano, recuperate a Forlì erano abbandonate o custodite! (*Vive interruzioni dalla sinistra*). Vorrei sapere se il deposito di armi di Pesaro era abbandonato o meno, vorrei chiedere se quello che si è trovato nello stabilimento F.I.A.T. era forse abbandonato da un esercito straniero! (*Reiterate interruzioni dalla sinistra*). Negli stabilimenti F.I.A.T. è stato ritrovato anche recentemente un arsenale.

Mi pare, onorevoli senatori, che cercando di soffocare col rumore le mie parole si dà la piena dimostrazione che queste statistiche sono vere. (*Applausi dal centro*).

CASTAGNO. Vi chiediamo solo di essere completo nella esposizione! Diteci chi è stato accusato! Questo volevamo sapere, e non il fatto della Breda e della F.I.A.T.! (*Clamori nell'Aula*). Noi conosciamo la Polizia troppo bene.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Chiedo scusa al Senato allora se dovrò citare non più i dati dei primi sei mesi del 1950, bensì i dati dei primi dieci mesi di questo anno, i quali ci dicono che le scoperte di armi non sono purtroppo inferiori questo anno a quelle degli anni passati.

Nei primi dieci mesi — rimangono ancora fuori di questa statistica i mesi di novembre e di dicembre — sono stati sequestrati nove cannoni — cioè lo stesso numero di tutto lo scorso anno — ventotto mortai, 248 mitragliatrici, 326 fucili mitragliatori, 1.749 mitra, 6.545 moschetti, 3.492 fucili e rivoltelle, 26.500 bombe a mano, 227 quintali di esplosivo, 25 radio trasmettenti e 1.721.000 munizioni varie. Ciò vuol dire che siamo purtroppo ancora, per tutto questo materiale disperso in Italia, in una situazione non migliore di quella del 1949. Dobbiamo ricordare ancora che questi esplosivi, nascosti in così grande quantità, hanno permesso certamente quella tragedia della F.I.A.T. in cui hanno perduto la vita quattro innocenti operai! (*Approvazioni dal centro*). Noi dobbiamo preoccuparci di questa situazione grave. (*Rumori ed interruzioni dalla sinistra*).

Questa nostra dimostrazione ormai avete accettato anche voi sostanzialmente, dicendoci

che la legge non serve a niente. A ciò bisognerebbe rispondere: facciamo allora una legge anche più grave, se questa fosse la dimostrazione — come voi dite — della insufficienza della legge. Il rimedio sarebbe non abrogare la legge, ma farla più severa. Il Governo però non vi chiede questo, vi chiede semplicemente la proroga della legge. Vedete bene che il vostro argomento si ritorce contro voi stessi e autorizzerebbe un inasprimento di pena che non vogliamo. Però riteniamo che sia indispensabile la tutela della libertà e la tutela della incolumità dei singoli, che molte volte piangono per gli atti di questi detentori di armi, che magari non appartengono a nessun partito, ma che sono sempre degli incoscienti e perciò più pericolosi ancora; vogliamo tutelare la libertà collettiva e l'incolumità dei singoli.

Nel proporre la proroga non abbiamo nessuno scopo reclamistico, anzi chi fa la *réclame* a questa situazione è proprio l'opposizione. La legge sarebbe passata in un momento senza l'opposizione, e quindi questo effetto propagandistico, che si afferma dall'opposizione, non ci sarebbe stato. Il Governo certo non l'ha voluto, perchè si tratta di una semplice richiesta di proroga presentata nella forma meno propagandistica possibile. (*Rumori dalla sinistra. Approvazioni dal centro*). Perciò mi pare che gli argomenti della opposizione siano stati tutti smantellati e che rimanga il fatto nudo e crudo della situazione di emergenza per cui si rende necessaria l'approvazione della legge. *Rebus sic stantibus*, la legge viene prorogata per due anni, perchè speriamo che tra due anni non ce ne sarà più bisogno come si sperava nel 1949 che non ce ne sarebbe stato bisogno per il 1950. Considero anche questo; ma allo stato attuale, purtroppo, dobbiamo dire che c'è ancora bisogno della proroga e perciò io chiedo al Senato che la legge venga prorogata contrariamente a quanto richiesto nell'ordine del giorno Berlinguer-Proli. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Berlinguer, Ghidetti, Barontini, Fiore, Lazzarino, Musolino, Cermignani, Picchiotti, Rizzo Domenico, Alberti Giuseppe,

Menotti, Reale Eugenio, Farina, Pucci, Proli, Ferrari, Cerruti, Montagnana Rita, Boccassi, Voccoli, Mancini, Nobili, Gramegna, Castagno, Locatelli, Tignino, Giacometti, Cortese, Salvagiani e Casadei è stato richiesto che la votazione sull'ordine del giorno Berlinguer-Proli, di cui è già stata data lettura, sia effettuata per appello nominale.

Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ruini).

Avverto il Senato che chi voterà *sì* intende accettare l'ordine del giorno, chi voterà *no* intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale cominciando la chiama dal senatore Ruini.

CERMENATI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono *sì* i senatori:

Alberti Giuseppe, Allegato, Barbareschi, Barontini, Berlinguer, Boccassi, Caldera, Casadei, Castagno, Cermenati, Cermignani, Cortese, Cosattini, Della Seta, Fabbri, Fantuzzi, Farina, Ferrari, Fiore, Fortunati, Gavina, Ghidetti, Giacometti, Giua, Gramegna, Grieco, Grisolia, Lanzetta, Lazzarino, Leone, Locatelli, Lussu, Mancini, Marani, Mariani, Menotti, Milillo, Minio, Molinelli, Morandi, Musolino, Nobili, Palumbo Giuseppina, Pastore, Pertini, Picchiotti, Pieraccini, Platone, Priolo, Proli, Pucci, Reale Eugenio, Rizzo Domenico, Rolfi, Ruggeri, Salvagiani, Saporì, Scoccimarro, Sessa, Spano, Spezzano, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tignino, Tonello, Troiano, Voccoli.

Rispondono *no* i senatori:

Alberti Antonio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini, Azara, Baracco, Bastianetto, Battista, Bellora, Benedetti Luigi, Bergamini, Bergmann, Bertone, Bisori, Bo, Bocconi, Boggiano Pico, Borromeo,

Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Canonica, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Carrara, Casardi, Castelnuovo, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Conti,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco, Donati,

Elia,

Falck, Fantoni, Farioli, Ferrabino, Filippini, Focaccia,

Galletto, Gelmetti, Genco, Gerini, Ghidini, Giardina, Gonzales, Gortani, Grava, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jannaccone, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lepore, Lodato, Longoni, Lorenzi, Lovera,

Magliano, Magri, Malintoppi, Marconcini, Martini, Mastino, Medici, Menghi, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Minoja, Monaldi, Mott,

Nitti,

Origlia, Ottani,

Page, Pallastrelli, Panetti, Parri, Pazzagli, Pennisi di Floristella, Perini, Persico, Pezzini, Piemonte, Pietra, Piscitelli, Pontremoli,

Raffeiner, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Domenico, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvi, Sanmartino, Santero, Santonastaso, Schiavone, Silvestrini, Spallicci, Spallino,

Tafari, Tartufoli, Tomè, Tommasini, Toselli, Traina, Tupini, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Varaldo, Varriale, Vigiani, Vischia, Zane, Zelioli, Zoli, Zotta.

Presidenza

del Vice Presidente MOLE ENRICO

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Berlinguer-Proli:

Votanti	221
Maggioranza	111
Favorevoli	68
Contrari	153

(Il Senato non approva).

**Presentazione di disegno di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori De Luca e Longoni hanno comunicato alla Presidenza il disegno di legge: « Disposizioni sulle locazioni alberghiere » (1436).

Gli onorevoli presentatori hanno chiesto che per questo disegno di legge venga adottata la procedura d'urgenza.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero far presente agli onorevoli senatori che, se non mi inganno, la legge, relativa a questa materia, attualmente in vigore scadrà proprio il 31 dicembre del corrente anno. Se, dunque, non si approvasse il predetto disegno di legge prima di tale scadenza, verrebbe meno il vincolo sulle locazioni alberghiere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad interim di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Norme interpretative, ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura » (1437);

« Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 » (1438).

Chiedo che per questi due disegni di legge venga adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste della presentazione di questi due disegni di legge.

Pongo in votazione la richiesta della proce-

dura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torniamo ora alla discussione del disegno di legge concernente la proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi.

Essendo stato respinto l'ordine del giorno Berlinguer-Proli, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948 n. 1184, e quelle degli articoli 2 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il primo, dei senatori Berlinguer, Picchiotti, Fabbri, Priolo e Giacometti, tendente a sostituire alle paroe « sino al 31 dicembre 1952 » le altre « sino al 31 dicembre 1951 »; il secondo dei senatori Ghidini, Gonzales, Filippini, Cingolani, Persico e Spallino, mirante a sostituire alle parole « degli articoli 2 e 4 della legge » le altre « degli articoli 2, 3 e 4 della legge ».

Ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il parere della Commissione.

SPALLINO, *relatore*. Ho già detto che la Commissione è contraria all'emendamento Berlinguer e mantiene ferma la proroga fino al 31 dicembre 1952.

Quanto al secondo emendamento, esso è firmato anche da me e dal senatore Persico: la Commissione, cioè, è d'accordo con i presentatori dell'emendamento nel senso di mantenere la norma secondo cui chi denuncia il possesso delle armi entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge è esentato dalla pena.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo uno fino alle parole « ad avere efficacia », modificato con l'emendamento dell'onorevole Ghidini, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei senatori Berlinguer, Picchiotti ed altri, di cui ho già dato lettura. Tale emendamento non è accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1 e cioè le parole « sino al 31 dicembre 1952 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ». È iscritto a parlare il senatore Mastino. Ne ha facoltà.

MASTINO. Onorevoli senatori, taluno ha osservato come il numero degli iscritti a parlare sul riordinamento dei giudizi di Corte di assise, sia eccessivo. Io non condivido questo giudizio perchè penso che sia, questo, uno di quei problemi che maggiormente dovrebbero appassionare l'Assemblea, in quanto esprime l'ansia di giustizia comune a tutti noi. Poichè il problema presenta elementi di natura squisitamente giuridica, — e questi dovrebbero essere prevalenti —, ma anche di natura politica, penso non sia inopportuno ricordare al Senato, o per lo meno a me stesso, le parole con le quali il Ministro della giustizia, onorevole Rocco, accompagnò nel marzo del 1933, la presentazione della legge al sovrano. Testualmente in quella relazione si legge che « la giuria fu una applicazione del principio

della sovranità popolare. Scopo essenziale dell'istituto fu quello di contrapporre la giustizia del popolo alla giustizia del re. La rivoluzione fascista, che ha rivelato i danni ed i pericoli del democraticismo anche nel campo degli istituti giudiziari, doveva necessariamente procedere ad una sostanziale riforma dell'istituto della giuria ».

È evidente quindi che il decreto che stabilì il passaggio dal sistema dei giurati all'attuale dell'assessorato, era animato da motivi profondamente politici.

Ma io non intendo per ora soffermarmi su questo punto. E sarei insincero se non riconoscessi come anche altri motivi influirono sulla trasformazione dell'istituto; sarei insincero se nascondessi a me stesso le critiche che venivano mosse all'istituto della giuria, critiche che furono ricordate in quest'Aula con l'indicazione soprattutto di nomi insigni, di giuristi e di avvocati, che tutti si accordarono nel criticare il sistema del giudizio per giurati. Furono citati anche qui dentro episodi che sono nel ricordo di tutti, episodi che starebbero a dimostrare come in certo senso la giuria sia venuta meno a quello che avrebbe dovuto essere il fondamento della propria istituzione: l'aderenza dei propri giudicati e dei propri responsi al sentimento popolare. Fu citato ad esempio il caso Olivo? Si criticò d'altra parte la mancanza di motivazione nei giudizi in cui il popolo, attraverso i giurati, per « si » o per « no » decide di situazioni gravissime, le cui conseguenze sono importanti soprattutto per i riflessi di indole penale ma hanno anche grande rilievo per i riflessi di indole puramente civilistica. E si mise in evidenza la non facile — lo riconosco — soluzione del problema dell'appello di fronte ad una decisione, che, così come ho detto, veniva significata, per « si » o per « no », e che mancava, conseguentemente, di una vera motivazione.

Però io desidero che con la stessa lealtà, con la quale io non nascondo le critiche che furono mosse contro l'istituto della giuria, si riconoscano i vantaggi ed i meriti che lo stesso istituto consentiva e che nell'indicare, direi, le deficienze e le manchevolezze, si attribuisca allo stesso tempo, al sistema della giuria quello che veramente rappresentò di vantaggioso

per l'amministrazione della giustizia, con l'intervento dell'elemento popolare.

Sul caso Olivo credo opportuno dire che la critica ingiustamente si appunta contro i giurati, che in quel caso, come in molti altri del genere, proponevano la correzione o l'attenuazione, per lo meno, di decisioni giudiziarie che, a loro avviso, erano eccessive. Nel caso Olivo l'assoluzione da parte dei giurati rappresentò la reazione ad una ingiusta pretesa del presidente che avrebbe voluto giungere ad una affermazione di colpevolezza che giuridicamente portasse all'applicazione di una pena che i giurati sentivano eccessiva. In definitiva, erano i giurati a difendere la legge ed a porre, in essere un'azione di vera giustizia in contrasto, con l'azione illegale del Presidente. E se dobbiamo accennare agli errori giudiziari sarà bene tenere presente una verità: quella che riconosce che la nostra giustizia non può che essere relativa: l'errore, vale a dire, è sempre possibile, e non è una prerogativa dei giurati; l'errore accompagna spesso anche il giudizio dei magistrati.

È evidente che gli errori posti in essere dai giurati, come quelli che si riferiscono a cause di importanza capitale, siano meglio avvertiti, siano più facilmente sottolineati, abbiano, direi, notorietà di diffusione pubblica più che non possano averla gli errori del magistrato togato. Nell'elencazione dei dovuti riconoscimenti a favore del sistema della giuria, a mio parere, dovrebbe essere posto in prima linea il vantaggio rappresentato dall'azione di propulsione che le decisioni dei giurati hanno esercitato nel campo della nostra legislazione. Ciascuno di noi sa che il nostro Codice penale non stabiliva, prima, alcuna distinzione fra reato di omicidio puro e semplice e reato di omicidio per causa d'onore. Per tale fatto le giurie spesso negavano, per naturale ed umano riconoscimento di situazioni dolorosissime in cui all'improvviso erano venuti a trovarsi molti imputati, la loro colpevolezza e ciò per l'impossibilità di applicare altrimenti una pena adeguata al fatto commesso.

Questo ha portato ad un'importante innovazione poichè se abbiamo oggi l'articolo che, salvo mio errore, è il 587 del Codice penale, che stabilisce, per reati di omicidio e di lesione a cause di onore, una diminuzione di pena

sino ad un limite per cui in definitiva ci possa essere un'aderenza maggiore fra quello che è il giudizio del pubblico di fronte ad un reato del genere e quella che è la conseguenza penale, questo noi lo dobbiamo all'azione che poc'anzi ho definitivo di propulsione rappresentata dal giudizio per giurati. Proporzionare la pena al fatto è il primo scopo che dobbiamo proporci, poichè rappresenta nell'applicazione della legge, l'elemento che dà a tutti il senso della migliore e maggiore giustizia.

Le decisioni dei giurati hanno anche portato a riconoscere che la diminuzione della provocazione sia compatibile con la premeditazione: tesi questa che, come sapete, diede luogo a incertezze nella giurisprudenza ma che, oggi, è ammessa. Potrei citare altri casi in cui le decisioni dei giurati determinarono formulazioni e disposizioni di legge che meglio rispondono al sentimento generale, nella cui interpretazione sta la giustizia. Poichè della giustizia, consentitemi che io abbia un concetto non assoluto ma relativo.

Un altro rilievo bisogna fare sui giudizi dei giurati, rilievo generale che consiste soprattutto nel riconoscere, e questo riconoscimento è chiaro oltre che nell'intelligenza, nell'animo e nel sentimento di ciascuno di noi, che nel dubbio l'imputato deve essere assolto; nel rispetto del principio latino del *in dubio pro reo*. Questo principio è stato sempre presente nelle votazioni dei cittadini giurati. A questo punto si può rispondere che, attraverso una decisione del genere, possono essere rimasti impuniti dei colpevoli, sfuggiti, traverso il dubbio, alla giusta condanna.

Ma io penso che sia cento volte preferibile la assoluzione nel dubbio di un colpevole alla tremenda e tragica conseguenza, della condanna di un innocente. Arrivati a questo punto, io credo, onorevoli colleghi, che con la stessa lealtà con cui indipendentemente dal presupposto di ragione politica offerto nella relazione dal ministro Rocco (presupposto con cui si intendeva combattere la giuria, come quella che portava un elemento popolare nell'amministrazione della giustizia), ho riconosciuto gli errori e le manchevolezze della giuria, sia anche onesto riconoscere i vantaggi che pur presentava e che colmavano molte lacune, portando, soprattutto ad una maggiore aderenza del giu-

dizio e della pena al delitto. Tornerò su questa frase « del giudizio ».

Nella speranza di poter correggere gli errori, si arrivò al sistema attuale. Consentitemi, onorevoli colleghi, che io mi indugi brevemente su questo punto, per quanto sia stato ieri esaminato vittoriosamente dal collega De Pietro, il quale, con la virtù di una forma veramente invidiabile e con la finezza della dialettica che gli è propria, lo ha sottoposto ad una critica di fronte alla quale non è facile la risposta. Quali le conseguenze dell'attuale sistema che oggi viene riproposto? La prima è questa, e non vi è nessuno, a mio parere, che frequenti le aule della Corte d'assise, che non la debba riconoscere come grave e dannosa. Il magistrato, nell'attuale sistema misto, finisce col ritenersi obbligato a fare da guardiano all'elemento popolare. Naturalmente il risultato cui si giunge non è di giustizia, poichè è frutto di una specie di transazione tra l'elemento popolare, che intanto rimane limitato nella libertà del proprio giudizio, e l'elemento giudiziario costretto a sua volta spesso a transazioni.

A proposito delle sentenze suicide, e sia consentito anche a me di parlarne, poichè fui difensore nel giudizio di merito dell'imputato sulla cui assoluzione tanto si discusse, debbo far presente che il comportamento del magistrato diede in quella occasione la riprova della verità che sto esponendo.

Il magistrato credette di dover correggere un giudizio che non sentiva giusto, violando però quello che era il suo maggiore obbligo di magistrato, commessogli dalla legge, quello di tradurre nella sentenza il mandato così come gli era stato conferito dai cittadini giurati. Indicando questo caso non si porta un contributo contro la tesi della giuria, poichè la sentenza suicida fu dovuta all'attuale sistema misto, ma una riprova dell'intimo contrasto che vizia la tentata fusione tra assessori e magistrati.

D'altra parte, o signori, un altro dato, io che in questo dibattito intervengo da modesto avvocato, valendomi specialmente di rilievi tratti dalla mia esperienza, desidero di sottolineare, senza offesa veruna per i magistrati, che, in genere, stimo ed apprezzo. Il magistrato è troppo ligio, e quasi legato alla istruttoria scritta, alle conclusioni del pubblico accusatore, ed alla sentenza di rinvio a giudizio.

Nel duello tra giudice popolare e giudice togato, il magistrato normalmente tenta di rendere vitale e vittoriosa la tesi consacrata nella sentenza di rinvio a giudizio, e rimane vano lo sforzo degli assessori che sostengano, eventualmente, una tesi ed una soluzione diverse da quelle consacrate nella sentenza di rinvio.

Questo è un fatto innegabile, reso più grave dalla considerazione che mentre il magistrato da solo avrebbe la forza sufficiente per allontanarsi dalla sentenza istruttoria, posto ad esercitare la sua funzione di guardia dell'elemento popolare, è meno autonomo e libero nella propria decisione.

Chiunque abbia pratica di udienza intende i danni di una situazione del genere che influisce nel modo con cui sono assunte e sono valutate le prove.

Non dovrebbe esservi, invece, vincolo alcuno, neanche di indole logica, ed è vincolo di indole logica quello rappresentato dal giudizio precedentemente preparato.

È dubbio se giovi l'abitudine della funzione giudiziaria. È innegabile che mentre il giudice popolare, che può essere rinnovato, mantiene elementi nel proprio giudizio di naturale freschezza e di libertà maggiore, il magistrato non riesce a sottrarsi all'usura che deriva dall'esercizio professionale, al logorio che deriva dall'abitudine; direi che il magistrato cataloga fatti umani attraverso generali definizioni giuridiche e generalizzazioni di fatto, mentre il giudice popolare è maggiormente disposto alla valutazione del caso singolo. Il magistrato attraverso l'esame e la configurazione dei casi tipo, è portato a dimenticare quello che può esservi di peculiare e che costituisce veramente il carattere distintivo e umano nel fatto particolare sottoposto al suo giudizio.

Con ciò non intendo sottovalutare l'opera del magistrato. Il mio dire è ben lontano da un proposito del genere. Intendo solo accennare ad un fenomeno insopprimibile del quale dobbiamo tener conto nel raffrontare la funzione del magistrato e quella del giudice popolare, accomunate nel sistema misto di giudizio proposto con l'attuale disegno di legge.

Nego, poi, che manchi all'elemento popolare la possibilità di procedere ad una giusta critica delle prove.

Se dovessi esporre la conclusione cui giunsi dopo un lungo periodo di esercizio professionale, col vecchio sistema, quello della giuria, la formulerei statisticamente così: il giudizio per sì o per no dei giurati consentiva, che qualche colpevole venisse assolto; e per la Giustizia, senza dubbio, questo è un male; ma dopo un altro non breve periodo di esercizio, col nuovo sistema, la conclusione che devo esporre è quest'altra: se prima era possibile l'assoluzione di qualche colpevole, oggi non è facile evitare la condanna dell'innocente. Credo non vi sia professionista che possa negare questa verità.

Conseguenza delle premesse esposte fino a questo punto, e non sono solo premesse, poiché ho in esse inserito argomenti che preludono a quel che devo sostenere, conseguenza è questa: io sto per un giudizio con giurati, limitato però a determinati casi. Sto per un giudizio con giurati nei processi, che determinino un allarme sociale, in quelli contro la sicurezza dello Stato, in quelli di strage, di omicidio, per causa d'onore.

Dobbiamo poi dare grande importanza al fatto che il giurato è scelto nell'ambiente in cui si svolse il delitto. Egli porta la nozione precisa delle reazioni del pubblico di fronte al fatto delittuoso, sa scorgere attraverso l'esame dei testimoni, dove stia la verità, e, quando i testi sono falsi li smaschera con maggiore facilità siano essi di difesa, ma siano, anche, di accusa. Nessuno può negare — dico questo senza voler recare nessuna offesa ai magistrati, ma è un ricordo doloroso della mia terra — che spesso mentre l'opera della giustizia dovrebbe tendere a smascherare tutti i testimoni falsi a qualunque delle due parti appartengano, la critica che viene esercitata, il trattamento che viene usato, sono diversi, a seconda che si tratti di testi di accusa o di testi a difesa; i primi sono, in buona fede, difesi, i secondi, sono posti a critica severissima. Il giurato può portare nelle cause che determinano un allarme sociale, una maggiore aderenza alle reazioni del pubblico di fronte al delitto, ma anche nell'assunzione delle prove, premessa indispensabile e necessaria per il giudizio, esercita la funzione critica necessaria. Se del posto, ha la possibilità di procedere con sicurezza maggiore allo scoprimento

della verità. Penso, per esempio, all'ambiente della mia terra ed immagino sentenze nei delitti più gravi rese da giudici, non voglio adesso distinguere fra togati e popolari, di un ambiente diverso, e lontano; ed a sentenze, invece, rese da giudici del posto, che intendono l'ambiente, ne conoscono la psicologia, ed hanno la possibilità di riconoscere il colpevole e di collocare l'importanza e la gravità del fatto delittuoso in un clima che sia veramente di giustizia. Questo da magistrati che siano di altro ambiente, il che è più possibile — per i giudici togati — è inutile pretendere, è inutile assolutamente sperare di ottenere.

Parlando in questa Assemblea, devo tenere conto di una eccezione che è stata già fatta e che, forse, affiora di nuovo, mentalmente, mentre io parlo, in parecchi di voi. La Costituzione consente che si possa arrivare, per lo meno, per determinati reati, alla giuria? Non sarebbe la giuria una resurrezione di giudici straordinari o speciali?

Il collega Zotta — e l'onorevole De Pietro ieri ha già fatto giustizia di questo argomento — ha letto integralmente l'articolo 102 della Costituzione, anzi ha invitato noi alla rilettura di tutto l'articolo perchè, a suo avviso, noi ci limitiamo, con troppa comoda facilità, alla lettura del solo capoverso. Secondo lui incapperemmo, col ridare vita alla giuria, nei giudici e negli organismi speciali. L'errore è troppo evidente!

La Corte di assise è un istituto previsto dal nostro ordinamento giudiziario. Se ve ne fosse bisogno io mi rifarei anche agli studi preparatori della Costituente, mi richiamerei ai lavori della Sottocommissione, alle parole allora dette da Calamandrei e da chi milita in campo diverso dal suo ed ha anche una particolare diversa visione giuridica, cioè dall'onorevole Leone. L'uno e l'altro dissero: non può essere ritenuto organismo speciale quello che è contemplato dall'ordinamento giudiziario. Anzi ricordo che l'onorevole Leone ebbe a dire che nella mancanza di criteri ontologici, occorre rivolgersi a quelli di indole pratica, per stabilire quali siano e quali non siano gli organi giudiziari ordinari. Sono ordinari quelli previsti nell'ordinamento giudiziario.

Ma per vedere che cosa la Costituzione ci consente di poter fare, occorrerà rifarsi molto

brevemente ai lavori che precedettero la formulazione dell'articolo 102. In sede di Commissione l'articolo 75 parlava esplicitamente del giudizio per giurati. Questo articolo poi diventò l'articolo 95 quando il testo definitivo giunse all'esame della Costituente. Vi fu in sede di Costituente la presentazione di svariati ordini del giorno che non voglio qui elencare, ma che in definitiva potevano essere catalogati in due serie distinte. Da un lato la partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia veniva riconosciuta come possibile ma sempre da regolare con la legge futura, dall'altro la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia veniva positivamente affermata.

Quando l'ordine del giorno, poi approvato (che rispondeva come si è detto all'articolo 95 e che poi nei lavori di coordinamento è diventato il capoverso dell'articolo 102), fu presentato, io ebbi — consentitemi questo accenno personale — a dire: « con la formulazione di questo emendamento si è affermato in modo positivo che il popolo deve partecipare all'amministrazione della giustizia. Tale partecipazione deve avvenire in forma diretta. Ma non basta. Perché non si parla di giuria? Non perché si voglia rinunciare ad alcuna delle conquiste o dei vantaggi che la decisione del popolo attraverso la giuria può aver rappresentato, ma in quanto si vogliono eliminare tutti i possibili inconvenienti che si sono verificati finora. Pensiamo cioè che in sede di riforma del Codice penale e di procedura si possa trovare una soluzione diversa dalla tradizionale, che consenta di eliminare gli inconvenienti che la giuria, così come è intesa, rappresentava ».

È su questa base che avvenne la votazione. Ora io non dico che l'aver votato quell'ordine del giorno, nel clima e nell'atmosfera di quello spirito dell'emendamento che poi diventò lo spirito della legge, debba rappresentare un vincolo per la nostra decisione. Ma è innegabile come la discussione di allora, i criteri seguiti allora, che rappresentarono la premessa logica e giuridica per il voto che ciascun gruppo ebbe in quell'occasione a dare, stiano come elementi necessari per l'interpretazione da dare alla Costituzione attuale.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Perché non avete lasciato il testo precedente?

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Se avesse letto i lavori preparatori avrebbe trovata la ragione. Gliel'hanno già detta a parole chiare.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La giuria l'ha uccisa Mastino. (Commenti).

MASTINO. Io voglio credere e spero, soprattutto, che non mi attenda un giudizio, con pena capitale (*larità*), per il fatto che vengo, d'improvviso, accusato di giuricidio... Ad ogni modo mi si consentirà perlomeno l'interpretazione di me medesimo e mi si consentirà anche di sostenere la legittimità e la giustizia della mia interpretazione poichè essa è suffragata dalla frase che è scritta nel verbale della Costituente:

« Non intendo rinunciare alla giuria »! Bisognerebbe, onorevole Merlin, supporre che io, dopo aver affermata l'intenzione di non rinunciare alla giuria abbia formulato un emendamento che la negava. Supposto che attende di essere dimostrato. Quindi l'onorevole Merlin che è avvocato e naturalmente, quindi, loico, dovrà riconoscere che io sono, su questo punto, dalla parte della ragione e che interpreto bene me stesso. Ma la mia fu anche l'interpretazione di quanti votarono il capoverso dell'articolo 102, poichè l'esame dei verbali di quella seduta, documentano che le singole dichiarazioni di voto furono tutte animate dal proposito di riconoscere, approvandolo, la possibilità della giuria. Si riconosca, invece, la mia prudenza e in, certo senso, la mia modestia; io non giungo alla conseguenza cui è giunto qualche magistrato, che ebbe a scrivere su « La giustizia penale » come la giusta interpretazione della nostra Costituzione debba necessariamente portare alla istituzione della giuria. Io non giungo a questo, ma di fronte a chi pretende che la Costituzione chiuda assolutamente le porte alla possibilità di stabilire il giudizio per giurati, nego assolutamente che questa sia una interpretazione giusta. Un'altra difficoltà però viene offerta e presentata, non in base all'articolo 102, ma dal complesso della Costituzione e dall'obbligo consacrato, giustamente, nel disposto dall'articolo 111, secondo il quale qualunque giudizio deve avere una motivazione. Ho detto giustamente consacrato, in quanto vieta la possibilità di responsi che decidano della vita altrui senza che siano spiegati e giu-

stificati dalla motivazione. Ricordo che il vecchio Codice, nelle avvertenze che il Presidente delle assise aveva obbligo di fare ai giurati, stabiliva l'obbligo del Presidente di ammonirli che sarebbero venuti meno al maggiore dei propri doveri se, nel momento del voto, avessero pensato alle conseguenze. Questo esempio ricordo per dimostrare a quanto fosse giunto il travolgimento dei concetti normali per cui, mentre di solito si dice a tutti: tu sei responsabile delle tue azioni, si diceva al giurato: tu devi essere irresponsabile, non devi pensare, devi votare senza menomamente preoccuparti delle conseguenze del tuo operato in un caso, poi, così importante e così grave. Tale ammonimento rimaneva lettera morta e la riprova è data da quelle sentenze, che spesso venivano qualificate come sentenze che rappresentavano ingiustizie ed erano invece la riconferma della vera giustizia, poichè animate dalla preoccupazione delle conseguenze.

Ora, dicevo, c'è l'articolo 111. Riconosco che questo è l'argomento che offre veramente motivo di seria meditazione. Riconosco che offre motivo di seria meditazione, ma intanto un primo argomento a favore, della nostra tesi, che riconosce nel giudice popolare la capacità di motivare una sentenza, è tratto dall'articolo 40 dello stesso progetto di legge oggi in discussione.

Questo articolo, confermando disposizioni già esistenti, stabilisce che normalmente la sentenza debba essere estesa dal Presidente o dal giudice togato, ma non esclude la possibilità che invece venga fatta dagli assessori.

Nè è, normalmente, difficile stabilire il concetto di responsabilità che dipende, di solito, da una visione esatta del fatto. Non è un concetto normalmente difficile: le sottigliezze giuridiche lo potranno perfezionare, lo potranno individuare meglio in determinati suoi aspetti, ma talvolta le disposizioni di legge e le sottigliezze giuridiche, anzichè giovare alla causa della giustizia, le nuocciono. Si potrà anche verificare qualche errore di diritto, ma io dico che diminuiscono gli errori di fatto. Io riconosco, vale a dire, la possibilità di un errore, perchè errare è cosa umana, ma abbiamo il rimedio dell'appello, il rimedio del giudizio in Cassazione.

D'altra parte questo progetto di legge stabilisce la possibilità di giudici popolari che ab-

biano, e qui sono in disaccordo con molti di voi (*indica l'estrema sinistra*), che abbiano determinati titoli di studio. Io aderisco a questo concetto.

I giurati dovrebbero avere titoli di studio che li mettano nella possibilità di motivare una sentenza, che ne offra la giustificazione logico-giuridica necessaria. Io credo di dovermi avvicinare alla fine. Mi associo pienamente alle critiche fatte dal senatore De Pietro sul modo come è regolato l'appello, non perchè trovi strano che ci debba esservi un popolo — come egli ha detto — che giudichi in primo grado e poi, un altro popolo che giudichi in secondo grado, ma perchè l'istituto dell'appello dovrebbe essere regolato in modo più largo e più completo, sicchè il giudice di appello possa rinnovare le prove. La rinnovazione del dibattimento dovrebbe essere la regola. Così l'appello avrebbe un contenuto pratico ed effettivo.

Non credo di dover finire il mio dire senza rilevare un accenno fatto dal collega De Pietro — citarlo significa largamente stimarlo — un accenno in cui però la chiarezza, per l'insufficienza mia, l'avrei desiderata maggiore. Partendo dalle critiche al sistema misto, esclusa la possibilità di un ritorno alla tesi dei giurati, il senatore De Pietro ha accennato ad un conferimento esclusivo ai magistrati di tutti i processi; egli ha anche parlato di Corte criminale, ma non ha questa tesi, per lo meno per quello che a me è parso, affermato in modo esplicito, sostenuto in modo chiaro. Io sarei tendenzialmente per il deferimento anche delle cause maggiori ai magistrati, egli ha detto, ma poi, si è trovato di fronte all'ostacolo rappresentato dalla Costituzione, ed allora ha usato delle frasi che io credo di non avere frainteso, e che costituivano una specie di riserva sulla giustezza di quanto aveva sostenuto. Egli ha detto: sì, la Costituzione va bene, ma fino ad un certo punto, ma quando arriva a certo altro punto, allora non può più andar bene.

Che cosa significa?

Che egli intimamente riconosce che la Costituzione vieta il differimento ai magistrati del giudizio di tutti i reati. Non possiamo sopprimere il capoverso dell'articolo 102 che non parla solo di partecipazione del popolo ma di partecipazione diretta all'amministrazione del-

la giustizia. Detto questo, credo di dover concludere quasi come ho cominciato. La durata di questo dibattito, il numero notevole degli iscritti a parlare, la passione con cui la discussione viene condotta e seguita dimostrano l'importanza del problema. Sono la passione e l'ansia di una sempre maggiore giustizia che animano ciascuno di noi, per cui attraverso questo dibattito pur consapevoli dell'impossibilità di giungere ad un sistema di giustizia assoluta che non è nelle cose umane, ci proponiamo diminuirne gli errori. Questa è l'ansia di ciascuno; chi, in quest'ansia, segue il miraggio e voi direte il sogno di un ritorno alla giuria, chi come l'illustre Azara, crede che il criterio di una giustizia migliore si possa raggiungere attraverso il sistema, proposto con l'attuale legge; chi, come De Pietro, ritiene che i magistrati debbano decidere anche dei maggiori delitti. La speranza e la visione della giustizia sono vive e presenti in tutti e l'onorevole Della Seta è risalito al criterio fondamentale del diritto di punire ricordando l'aureo libro di Giovanni Bovio. La Repubblica predisponendo i mezzi e le garanzie per il trionfo della giustizia riconosce che essa rappresenta quanto vi può essere di più alto e più augusto nella vita sociale. Credo di avere spiegato e giustificato il mio modo di pensare per giungere alla soluzione di questo arduo problema. (*Applausi generali e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gonzales. Ne ha facoltà.

GONZALES. Domando ai colleghi il permesso di non entrare in merito della *vexata quaestio* se il giudice togato sia da preferirsi al cittadino giurato. Veramente di questa questione si sono detti tutti gli argomenti pro e contro. *Satis prata bibere*: anche il praticello del Senato! Io limiterò quindi il mio intervento, che sento come un dovere morale, in termini di concretezza: concretezza per i legislatori attuali che noi siamo.

Il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati è da respingere o è da approvare nella sua essenza? E se non è da respingere, è da emendare?

Questi sono i due quesiti che dobbiamo risolvere e, me lo consentano i colleghi avvocati che hanno parlato e che parleranno, dimentican-

do che siamo avvocati. La responsabilità di questa ora non è una responsabilità di giuristi, è una responsabilità di legislatori. Le due relazioni, quella della maggioranza e quella della minoranza, sono tipiche del resto di questa posizione. Il relatore della maggioranza, da esperto pilota che vede la sicurezza del porto punta dritto senza bordeggiare. Il relatore di minoranza, che è un eloquente avvocato ed un efficace scrittore, non ha questa certezza, si direbbe che senta anzi un presagio opposto ed allora ha assunto la parte, per verità onorevole e doverosa, di difendere i « meriti antichi » del giuri, senza entrare molto nel merito del concreto disegno di legge che dobbiamo oggi respingere o approvare od emendare.

Per gli onori che Picchiotti tributa all'istituto ed alla storia del giuri popolare, siamo tutti d'accordo: *Lilia manibus date plenis!* Ma al fine di motivare i quesiti concreti, io vedrò di obbedire al compito che mi è affidato rilevando le più semplici espressioni della discussione: quelle che un legislatore, anche non avvocato, dovrebbe proporsi.

Gli articoli della Costituzione che entrano nella disputa sono ai numeri 101, 102 e 111.

Risolvono essi la questione se noi possiamo o non possiamo ancora votare per il giuri? Mi pare che non ci dovrebbe essere dubbio. L'articolo 101 dice: « La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge ». E questo articolo 101 è il primo della sezione prima del titolo quarto, che si intitola « Ordinamento giurisdizionale ».

L'articolo 102 al suo terzo comma dice: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia »; ora l'amministrazione della giustizia è quella di cui all'articolo 101, cioè la funzione giurisdizionale. Se dunque il popolo debba partecipare (come il terzo comma dell'articolo 102 impone) anche direttamente all'amministrazione della giustizia, è difficile non vedere attraverso questo precetto costituzionale il giudice laico, cioè non professionale, seduto ad amministrare giustizia. Due pregiudiziali sono state proposte qui nella discussione di ieri e di ieri l'altro: una pregiudiziale maggiore del senatore Zotta ed una pregiudiziale minore del senatore Venditti.

Il senatore Zotta asserisce che l'articolo 102, al suo secondo comma prescrive che « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, mentre possono soltanto istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate ». Ora, poichè la Corte e il Tribunale d'assise non possono essere chiamate sezioni specializzate, l'onorevole Zotta incalza che la giurisdizione di cittadini estranei alla magistratura ordinaria si concreta nella istituzione di *giudici straordinari* o speciali, che sono appunto vietati.

Ma questa pregiudiziale non regge ad una semplice considerazione. Lo stesso articolo 102, il quale al suo terzo comma reclama il popolo nei più gravi giudizi penali, non può al secondo comma aver voluto proibire quello che al comma successivo sancisce.

La questione mi sembra finita. (*Approvazioni*).

Secondo la pregiudiziale, diciamo così, minore del senatore Venditti non si esclude l'assessorato o lo scabinato: ma comunque si esclude la giuria classica, esclusiva padrona del verdetto nel senso che l'articolo 102 scrive: « la legge regola i casi e le forme della *partecipazione* ». Partecipare... *participatio*, vuol dire, secondo l'onorevole Venditti, che il giudice, diretto rappresentante del popolo, il giudice laico deve soltanto *partecipare*. Se non che all'articolo 102 la parola partecipare è univocamente in funzione dell'articolo 101, significa *partecipare alla amministrazione della giustizia, non partecipare ad un collegio giudicante*. (*Approvazioni*).

Dunque, resta vero che per l'articolo 102 noi abbiamo l'obbligo di fare una legge che regoli i casi e le forme di un ingresso del giudice laico nell'amministrazione della giustizia, nelle due forme: o quella del giurì o quella così detta nuova (ma sostanzialmente già in atto, ha ragione il collega De Pietro!) dello scabinato o assessorato, insomma del collegio misto. Ho esposto queste semplici argomentazioni per sottolineare di più la nostra responsabilità di legislatori in quest'ora.

La Costituzione non ci fa schermo; la Costituzione ci lascia liberi di regolare l'istituto o della giuria popolare di ieri o dello scabinato di oggi.

Ho lungamente meditato sul problema che siamo chiamati a risolvere e, dal meditare, que-

sta semplice conclusione è emersa. Sarà vero o non sarà vero, non entriamo in discussione, (ripeto che non siamo ad un congresso di giuristi!) che il giurì merita difesa o accusa; ma, signori (parlo particolarmente ai colleghi che manifestamente hanno tenerezza, nostalgia, entusiasmo per il giurì popolare, parlo all'amico Picchiotti) ma, signori, sul serio che, pur ammettendo che la legge ci consentirebbe di istituire, anzi di restituire al Paese l'istituto della giuria, è possibile negare che a torto od a ragione — questa sarebbe accademia — perlomeno da cinquant'anni l'evoluzione del pensiero giuridico italiano considera la giuria un istituto benemerito, ma un istituto superato? Ahimè, accade così anche degli uomini: anche le creature ricche di virtù e di benemerenze... quando viene fatalmente la senilità... voi mi intendete! (*ilarità*).

Il tramonto del giurì popolare è ormai una cosa innegabile e presente: è cominciato, signori, al principio di questo secolo medesimo, parlo dell'Italia, da quando il magistrato in toga della Corte di assise ha sempre più allargato i suoi poteri. Lo so, noi abbiamo lamentato sempre questa invadenza del giudice togato nel campo del giudice popolare. Quanto abbiamo sofferto, noi vecchi avvocati, dei riassunti presidenziali: quando il Presidente che parlava dopo l'ultimo difensore, riportando gli argomenti ultimi della difesa, regolarmente diceva. « ma la accusa ha contraddetto... »; « ma no Presidente — insorgevano i difensori — la difesa ha parlato per ultima! questa replica la fa lei! ». Ma siamo andati fatalmente avanti così. Il terreno fu conquistato da parte del giudice professionale anno per anno, fino a quando si venne alla legge, del 1931, che si chiama fascista che fascista è, ma in realtà è il segno di una evoluzione già costante...

MINIO. Reazionaria, però!

GONZALES. Caro collega, anche la Costituzione è reazionaria? Perchè io ho lealmente riconosciuto che la Costituzione ammetterebbe la ricostituzione del giurì, ma perchè la Costituente non l'ha saputa imporre? Ha torto Venditti quando afferma: la porta è stata sbarrata (è parola sua) dalla Costituzione al giurì. Sì, ha torto: non è stata sbarrata, ma è stata lasciata appena appena socchiusa. Perchè i costituenti, che legiferavano nell'anno di grazia 1947, non hanno restituito essi all'Italia l'isti-

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

tuto del giuri? (*Commenti dall'estrema sinistra ed interruzioni*).

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Perché il vento era cambiato!

GONZALES. Allora sei d'accordo, caro Picchiotti! Il vento era cambiato anche alla Costituente! È vero per di più che l'articolo 111 col'imporre l'obbligo della motivazione a tutti i provvedimenti del giudice non costituisce nemmeno esso una pregiudiziale espressa al verdetto dei giurati: perchè si può dire che il vero provvedimento giurisdizionale è la sentenza che, dopo il verdetto, si concreta nella condanna ovvero nella assoluzione e la sentenza è motivata proprio in funzione del verdetto, anche se monosillabico, del giurato. L'articolo 111 dunque non fa pregiudiziali nemmeno lui, ma quando voi costituenti avete tutti approvato questo obbligo di civiltà del motivare, che cosa avete approvato se non una norma che *in radicibus* ferisce lo spirito e la ragione d'essere del giuri popolare, col suo monosillabico verdetto?

I nostri stessi accorgimenti, di noi esaltatori dell'istituto della giuria ai suoi bei tempi, gli stessi nostri accorgimenti quando, ad esempio, consentiamo un certo piccolo titolo di cultura (diceva Aristotile che il giudice veramente democratico è soltanto il giudice sorteggiato) fanno sì che quel vergine istinto di giustizia che è nell'uomo della strada e che era chiamato ad aiutare l'elemento razionalistico del magistrato è perduto. Perché badate, o signori, un po' di cultura, la licenza elementare, la licenza degli studi medi importa un tanto di rispetto per la cultura maggiore. L'incolto, il rozzo, che sia dotato s'intende di intuito e di comprensione umana, può resistere quasi istintivamente alla cultura altrui ma ciò è più difficile a chi abbia solo un minimo di cultura.

L'istituto dell'appello vedremo che può essere la ragione determinante per approvare questo progetto di legge. L'istituto dell'appello lo vogliamo tutti; ma come si fa a dire che l'istituto dell'appello non è contraddicente nella natura del giuri popolare? Gli stessi nomi, lo ha bene avvertito Conti, si vanno perdendo: credo senza dolo, perchè così è il portato del linguaggio che è un riflesso dello sviluppo del pensiero. Gli stessi nomi cambiano: si parla di Tribunale di assise e Conti ha reagito con

due emendamenti che dicono: no, l'Assise è Corte, l'Assise non può essere Tribunale.

E poi bisognerebbe venire alla questione delle donne. L'istituto del giuri, quello che si potrebbe in teoria restituire al Paese oggi, vigente la Costituzione, non si può fare senza le donne. Qui saremo forse in dissenso, caro Merlin, ma insomma le leggi hanno la loro armonia, le leggi hanno la loro coerenza. Non si può (è stato detto e ripetuto, e non si risponderà mai sufficientemente) non si può, non si deve, in un Paese dove le donne possono essere deputato, senatore, Ministro, dire che le stesse donne non possono essere giurate. E se si voteranno degli emendamenti, se un emendamento per le donne ci sarà, io lo voterò, anche perchè penso che in un regime come quello dello scabinato (che ha i difetti che vedremo tra un minuto) la donna può portare maggiore indipendenza anche per la novità della funzione cui è chiamata, per l'onore nuovo cui sarebbe assunta. La donna può portare un elemento di maggiore resistenza in confronto dell'invasione, della contaminazione del giudice togato.

Che più? Picchiotti mi ha fatto l'onore di citare una certa mozione Degli Occhi che ho tentato di appoggiare al Congresso di Napoli degli avvocati, ancora in difesa del giuri, con i possibili accorgimenti di distinzione tra il fatto e il diritto. Ma è stata una tesi che ha avuto, come si dice in gergo teatrale, soltanto un successo... di stima.

Si è opposta in verità l'inscindibilità del giudizio di fatto dal giudizio di diritto e si è opposto anche il concetto che il fatto che interessa una sentenza è un fatto giuridicamente rilevabile, e il Congresso ha finito per essere favorevole al collegio misto, contrario alla giuria. Dunque questo è il pensiero anche degli avvocati, i quali, diciamolo a loro onore, proprio in Corte di assise hanno pure mietuto gli allori più verdi e qualche volta anche i più onesti e cospicui guadagni: è il pensiero degli avvocati che voi avete vantato come categoria di liberi! Che più? Nel 1946, con la Liberazione in atto, in reazione spirituale a tutto quello che sapeva di fascismo, non si è fatto un decreto in cui si diceva che era restituito al Paese l'istituto della giuria? E poi lo si è lasciato dormire i suoi sonni e nel sonno morire! La Costituente non lo ha rilevato, nè

attuato! Dunque, signori, sia quello che sia, delle benemeritenze o meno, dei difetti o delle virtù insite nell'istituto della giuria popolare, la disputa storica ed accademica è sempre aperta; ma il fatto che non possiamo negare è che nel 1950 in Italia l'istituto della giuria è al suo tramonto. Sarà un tramonto luminoso, glorioso... (*Interruzione dell'onorevole Picchiotti*).

... sarà un tramonto patetico, un tramonto di luce, come quando in montagna si vedono le ombre salire dalle valli e le vette si ostinano a restare illuminate; ma tramonto sarà. Allora vediamo di rendercene ragione: spieghiamoci, non neghiamo questa verità.

La giuria aveva indubbiamente due funzioni e due meriti: uno di difesa delle libertà politiche anche attraverso la funzione giurisdizionale; ed uno per umanizzare i drammi delle cause più gravi in cui si decideva qualche volta della vita, e sempre delle ragioni di vivere, che sono la libertà e l'onore, forse per tutta una vita. Il giurì portava in questi drammi un senso intuitivo di umanesimo, che si negava al giudice togato.

Ora, signori, tutte e due queste funzioni, temo che oggi la giuria non le possa più adempiere. Non la prima, cioè la difesa degli istituti liberali. Sì, quando cominciò in Piemonte, la giuria fu creata proprio per la difesa dello Statuto albertino contro i giudici del re.

Ma oggi non vedo più la contesa col magistrato, diciamo la brutta parola, *codino*. Oggi il giudice non è quello del 1848, non è più quello della casta più o meno piemontese, non è quello dei ritratti con l'ermellino nella sala degli antenati. I magistrati di oggi si organizzano sindacalmente, reagiscono al Governo, al Parlamento, minacciano perfino gli scioperi più o meno a rovescio! No, parlare di giudici codini oggi è un non senso.

E allora funzione di difesa della libertà per chi? Non si domanda a qualcuno la difesa della libertà se non per difendere le minoranze: le maggioranze si difendono da sole.

Oggi — sarà bene o male, io mi limito a constatare i fatti — oggi quale può essere lo eventuale prepotere? Di un Governo, od anche di un Parlamento! (*Interruzioni*). Sì, può esserci il prepotere del Parlamento, ed è perciò che la Costituzione stabilisce l'istituto della Corte costituzionale, che è in fin dei conti un

istituto limitatore dell'arbitrio del Parlamento. Oggi il prepotere può essere quello di una maggioranza dei cittadini elettori. Ed i giurati da dove verrebbero fuori se non da questa maggioranza? Ed allora proprio questi giurati garantirebbero i diritti della minoranza? Temo forte che li possa garantire meglio il giudice togato, specialmente il giudice togato degli articoli della Costituzione (ricordate? potere autonomo soggetto solo alla legge).

Che se poi venga, o signori, l'ora della violenza brutale, l'ora del timore personale, allora chi vince il discorso di Don Abbondio al cardinale Federico? « Ma, cardinale, vi ho detto che si trattava della vita, e i bravi li ho visti io! » Questa è la verità, umana, relativa, umile, ma verità della vita. Ed infatti tranne onorevoli eccezioni l'abbiamo veduto per un ventennio!.....

I fascisti la sapevano più lunga di noi; i fascisti quando si trattava di consolidare il loro regime, la loro dittatura, la loro anti-democrazia, la loro unicità di partito non si sono preoccupati di abolire la giuria. Il regime fascista ha cominciato a vivere nel 1922 — anno infausto per il diritto, per la libertà, per la Patria — e la sostituzione del collegio misto alla giuria classica è del 1931! a regime ultra consolidato. Anche ieri da quei banchi (*indica la sinistra*) quando si difendevano i giurati dall'accusa di aver fatto verdetti vili in troppe cause politiche ...

MICELI PICARDI. Il Tribunale speciale è del 1926.

GONZALES. ... quando si è difeso i giurati dicendo che essi non potevano resistere, che il Paese aveva ceduto e che era naturale che cedessero anche loro, che cosa si è affermato se non quello che io assumo, e cioè che nell'ora della violenza brutale il giurì non serve e non può servire?

Per i delitti comuni ritorna quel discorso dell'istinto vergine della giustizia popolare? Anche questo era vero una volta, ma a metà del secolo ventesimo è, per lo meno, opinabile. Abbiamo visto che è cambiato il giudice togato, ma ai fini dei giudizi per i più gravi delitti comuni è soprattutto cambiata la legge. La legge penale non è più quella di ieri, si sforza di ammettere, con le dovute riserve, il libero arbitrio, (che del resto i giurati ammet-

tono per definizione); ma accanto al libero arbitrio, la lettera, la pratica, lo spirito della legge penale si preoccupano delle condizioni umane limitatrici, quando negatrici non siano, del libero arbitrio. Lo sforzo della giustizia penale oggi è di fare una diagnosi fisio-psichica dell'imputato; lo sforzo — lo dice la Costituzione — è quello di emendare il colpevole e di difendere la società. Tutto questo non soltanto implica un maggiore tecnicismo della legge penale, ma implica che l'umanità è già dentro la legge, colla possibilità di applicarla nei limiti giusti, che non siano sovvertitori di un ordine giuridico e di una difesa sociale!

E poi — anche qui un dato di fatto — è vero o non è vero che ci sono le scienze ausiliarie del diritto penale oggi in giuoco e tendono anzi ad invadere il campo più proprio della legge procedendo esse sul terreno dell'antropologia, della sociologia criminale, della psicologia sperimentale? Signori; negli emendamenti che il Senato propone al testo della legge approvato dalla Camera dei deputati ve ne sono due di un uomo non sospetto, del senatore Mancini, il quale domanderebbe che laddove si parla del Tribunale di assise, almeno uno dei due giudici togati debba essere specializzato nelle scienze ausiliarie che ho citate; e per la Corte d'assise vuole che perfino tra i giudici popolari uno sia specializzato nella psicologia sperimentale. Che cosa è questa se non confessione (una delle tante nostre confessioni) che a giudicare delle cause penali occorre un giudice sempre più specializzato, anche nello stesso campo dei giudici togati? Sissignori, bisogna rendersi magari in malinconia conto del fatto che l'istituto della giuria è tramontato nel pensiero giuridico italiano e che di questo tramonto ci sono le ragioni, che sono di scienza, oltre la democrazia e le libertà politiche.

Ed ora il problema più difficile da risolvere. E cioè: questa benedetta evoluzione, che si allontana evidentemente e costantemente dal giuri popolare per tendere al giudice togato, in tutti i reati (senza che vi siano delitti di prima e di seconda classe) questa benedetta evoluzione oggi a che punto è fermata, a quale stazione della sua strada? A una pessima stazione. Alla stazione dello scabinato, cioè del giudice del popolo che partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia », (capover-

so dell'articolo 102 della Costituzione) ... ma prigionario in un collegio unico, coi giudici togati. Togati al plurare per di più, tanto per distinguere le due categorie eterogenee che dovrebbero collaborare! Ci sono tutti i difetti di tutti e due i sistemi come sempre nei... meticci (*ilarità*), sono i difetti delle opposte razze dei genitori. Nel progetto di legge odierno i guai di questa forma meticciosa del giudice cosiddetto popolare sono portati all'esasperazione. Il « popolo » dell'articolo 102 della Costituzione è quello tradizionale senza titoli o qualificazioni, se no il capovero dell'articolo 102 è una frase fatta, incongrua e demagogica. (Guai se il legislatore scrivesse le leggi, per demagogia!). La tradizione della giuria reclama il vecchio concetto del popolo, quello che ascolta la istintiva voce del buon senso di equità e di carità umana e il progetto di legge vuole per il primo grado, licenza delle scuole secondarie superiori (licei, istituti tecnici) e per il secondo grado, la laurea!?! Questo è vedere il popolo col canocchiale alla rovescia! Allora hanno ragione da vendere i « magistraturisti », per dire una parola dell'onorevole Saragat, quando protestano che i giudici togati sono popolo anch'essi! Vengono essi da tutte le classi sociali, fanno un concorso, si distinguono solo per merito! e questo del distinguersi per merito sarà un criterio antipopolo? Dunque nel disegno di legge il giudice popolare laico è una lustra, una vanità che par persona. La invadenza del giudice togato vi è scritta anche nel termine che.... bonariamente chiamate ricattatorio, di dover il Presidente scrivere e motivare sempre le sentenze: anche quelle a lui contrarie.

Allora, approvare o non approvare la legge? Ne ho detto abbastanza per dimostrare che... « secondo il cuor mio », se io dovessi far la legge, questa legge non farei. Ma la Costituzione è quella che è, equivoca pro o contro la giuria; la Camera ha approfondito indubbiamente il suo esame: il disegno di legge porta qualche minore miglioria in confronto alla legge vigente e porta poi una novità grande ed utile: il secondo grado di merito: l'appello! Signori, riflettiamo; sarà un istituto giuridicamente discutibile e contraddittorio colla tradizione della giuria, ma andiamolo a dire ai condannati a tanti anni di reclusione, magari all'ergastolo e che protestano la loro innocen-

za! andiamo loro a ripetere che non c'è modo di rivedere il giudizio, che se la sentenza fu un errore giudiziario, resta un errore che per la logica dell'istituto non si può riparare. No, signori, io sono d'accordo che lo Stato non può fare la felicità degli individui, come alcuni vorrebbero, ma lo Stato una cosa deve garantire fino al limite del possibile umano, la giustizia; e la giustizia non è garantita se non attraverso le maggiori possibili garanzie contro gli errori giudiziari. Ora questo secondo giudizio per l'astratta logica giuridica sarà quello che sarà, onorevole De Pietro; ma prima di seppellire la gente nelle carceri che sia possibile un riesame, una riprova: cioè al 50 per cento la possibilità degli errori giudiziari è diminuita. Confesso che mi basta questa innovazione per votare la legge nelle attuali condizioni.

Ed ora il secondo problema nostro: approvando la legge la dobbiamo però emendare? Sono proposti emendamenti che mi sembrano giusti: per esempio proprio sulla questione della « perla » del disegno di legge, cioè del doppio grado di giurisdizione, hanno ragione i colleghi che come De Pietro, Venditti e Mastino ed altri assumono che un giudice popolare il quale giudichi in appello sul verbale del primo giudizio senza risentire i testimoni, non si riesce a concepirlo. Lo buttiamo in braccio definitivamente ai giudici togati! Se non che l'articolo 520 del Codice di procedura penale, dice che quando la Corte lo crede necessario può rinnovare in tutto o in parte il dibattimento, ma questo deve essere disposto con una ordinanza del collegio! Chi garantisce i giudici popolari? Se pure hanno la maggioranza si potrebbero imporre in una questione di procedura? Per ciò credo che se agli emendamenti si possa venire bisogna discutere l'emendamento di Venditti il quale vuole che il Presidente, all'inizio del dibattimento di secondo grado, avverta le parti della facoltà che hanno di chiedere la rinnovazione totale o parziale del dibattimento ed avverta anche che quella loro facoltà è insindacabile, oppure pensare a un emendamento analogo secondo il quale per domandare la rinnovazione basta che due giudici la chiedano: occorre una norma che allarghi l'articolo 520 proprio per un giudizio di secondo grado con giudici popolari.

Così sulla competenza, credo che si dovrebbe limitarla ancor più; andare alle origini: per

i delitti dolosi, mai colposi, che abbiano comunque cagionato la morte di un uomo. Vogliamo aggiungere per tradizione il delitto di ridurre un uomo in schiavitù come prevede il progetto? Non so se la pratica giudiziaria incontri questo delitto nella realtà della vita....

DE PIETRO. Ho avuto due cause di questo tipo.

GONZALES. E allora lasciamolo alla Assise. Così sui criteri di scelta bisognerebbe diminuire i titoli per essere giudice popolare. E poi perchè fissarsi sui criteri di scelta scolastica? Non ci possono essere titoli professionali particolari, o per cariche ricoperte o pubbliche benemerienze? È cosa da meditare. Mi pare una verità sacrosanta che sia una ingiustizia l'esclusione degli avvocati. La esclusione degli avvocati dal giurì classico si poteva ammettere, per allontanare l'elemento tecnico legale. Ma in questo disegno di legge dove l'elemento tecnico è così validamente rappresentato dai giudici togati, perchè non lasciare che fra i giudici, così detti popolari, sia per avventura anche un uomo di toga?

In merito a questi ed altri opportuni emendamenti so che un nodo scorsoio ci stringe ed è quel benedetto sistema bicamerale. Io non sono sospetto, perchè la prima volta che ho avuto l'onore di parlare in Senato — si trattava di risposta alle dichiarazioni del primo Governo De Gasperi — ho cominciato dicendo che non era all'ordine del giorno, ma che io domandavo la riforma del Senato. In un sistema bicamerale come il nostro, senza distinzione di origini, nè di funzione, è fatale che finisca col prevalere uno dei due rami del Parlamento; se no la contesa diventa ostruzionismo, sabbia nei congegni della macchina legislativa. Allora se siamo persuasi che la legge dovrebbe essere votata perchè segue una fatale evoluzione del processo scientifico giuridico attuale e perchè ci porterà quel grandissimo, rivoluzionario beneficio nell'ambito dei giudizi di Assise, del doppio possibile giudizio di merito, dovremo noi rimandare alla Camera i nostri emendamenti? E se la Camera non ha fatto un esame approfondito... insisterà? (*Interruzioni dalla sinistra*). Lo so, non dico che sia una bella cosa, dico che è così. Dico anzi che questo ci dovrebbe portare alla riforma del nostro sistema bicamerale. La Costituzione in Italia è rigida fino ad un certo punto.

Comunque, se si dovrà rimandare alla Camera il disegno di legge proponendo nuovi emendamenti nostri, io li voterò secondo la mia convinzione; ma onestamente riconosco come possa prevalere l'altro criterio pratico, per la responsabilità che ci assumiamo verso l'attuale amministrazione della giustizia, e per l'urgenza di assicurare il diritto anche per le condanne gravissime a quell'appello che è pure concesso a tutti i condannati per i delitti minori; salvo sempre un riesame di tutta la materia in occasione della riforma che è allo studio per i due Codici penali. Il Senato in ogni modo voterà come crederà. (*Interruzioni e commenti*).

PRESIDENTE. Come ha il diritto di votare: senza restrizioni e senza vincoli.

GONZALES. Onorevoli colleghi: Picchiotti finisce la sua relazione dicendo che il suo cuore si apre alla speranza, alla speranza ancora per l'Istituto della giuria. Non è proibito, onorevole Picchiotti, aprire il cuore alla speranza; ma io vorrei che ci persuadessimo che altra è la speranza più alta. La speranza è di contribuire tutti noi cittadini a migliorare il costume e il prestigio della giustizia in Italia, costume e prestigio che oggi non meritano lode. Vedete, lo stesso minore interesse a questa disputa, ne è l'indice: nonostante essa sprofondi le sue radici nella ragion d'essere dello Stato! Il Parlamento si appassiona a tante altre sacrosante questioni: ma per i problemi della giustizia, ancora siamo qui a tormentarci solo noi avvocati e magistrati. Di quanti oratori hanno parlato e di quanti ne parleranno, credo che non ci sia neanche uno che non sia uomo di toga. Dico che è male. Così per la stampa: io sono contro un certo progetto, alle viste, limitatore della libertà della stampa nei confronti dei giudici e delle sentenze; ma bisognerà (in funzione proprio dello sforzo che noi legislatori facciamo per creare il potere autonomo della Magistratura che non obbedisca altro che alle leggi) bisognerà non sottrarre il potere giudiziario alla critica della pubblica opinione, che è la guardia della democrazia.

Ora, la stampa è la voce di tale critica, e sia libera: in compenso la stampa si persuade che ha anch'essa i suoi morali doveri, non consideri ad esempio i processi soltanto sotto la specie della cronaca nera; bisogna che contribuisca a

sminuire non a divulgare la triste notorietà dei personaggi dei grandi delitti. I delitti si giudicano da un popolo civile magari con severità, ma in rito di religioso silenzio!

Anche i giudici sentano quali doveri hanno verso di noi cittadini e legislatori, che vogliamo sinceramente garantire loro libertà, indipendenza e prestigio. Ci ricompensino con una più umana, direi più cordiale, comprensione del loro mandato: sentano la consustanzialità umana che li lega agli uomini che devono giudicare. Anche gli avvocati e i giuristi e gli uomini delle scienze ausiliarie del diritto e gli educatori delle scuole e i politici siano tutti collaboratori della giustizia d'Italia.

Sono queste le speranze più alte a cui dovrebbero concorrere la saggezza disinteressata dei vecchi e l'ardore vitale dei giovani. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge:

« Assegnazione di lire 773 milioni sul fondo lire all'Istituto Centrale di Statistica per l'attuazione del censimento generale dell'industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie » (654).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Vorrei che il Governo dichiarasse quando è pronto a discutere l'interpellanza da me presentata sulla destinazione da darsi a palazzo Barberini. Mi è stato promesso in altra seduta che mi sarebbe stata data risposta al riguardo.

TOSATO *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come mi ero impegnato, ho mes-

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

so al corrente il ministro Gonella della presentazione dell'interpellanza del senatore Cosattini. Il Ministro della pubblica istruzione mi ha comunicato che avrebbe preso direttamente contatto con la Presidenza del Senato per fissare la data dello svolgimento dell'interpellanza.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Desidero far presente che l'interpellanza ha carattere urgente, poichè nel palazzo Barberini si stanno facendo dei lavori che potrebbero eventualmente mutarne la destinazione, che io credo debba essere stabilita dal Parlamento.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, circa i provvedimenti da adottare d'urgenza per la tutela dei connazionali che hanno lavorato o lavorano nei territori delle ex colonie italiane in Africa.

I lavoratori che hanno prestato o prestano la loro opera in Somalia, in Eritrea ed in Libia, hanno goduto della protezione delle nostre leggi sociali e non si sa che cosa il nostro Governo possa e voglia fare perchè i loro diritti passati, presenti e futuri non vengano calpestati o ignorati dalle amministrazioni che succedono a quella italiana o dai datori di lavoro, non più tenuti al rispetto delle nostre leggi.

È necessario che il Governo italiano intervenga tempestivamente ed energicamente perchè tali sacrosanti diritti vengano riconosciuti e rispettati dai Governi che stanno per succedere nell'amministrazione delle ex colonie e che — avvalendosi opportunamente dell'opera degli organi preposti al rispetto delle convenzioni internazionali in materia di legislazione sociale — sia subito statuito che i lavoratori italiani continueranno a godere dei diritti acquisiti sempre che non si offra loro di usufruire di una legislazione sociale più vantaggiosa (283).

BIBOLOTTI.

Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale: sulla politica che in-

tende adottare per salvaguardare gli interessi dei lavoratori italiani che, consensualmente o non, furono obbligati a lavorare in Germania o negli altri territori sotto l'amministrazione tedesca.

È noto che in un primo tempo furono stipulate apposite convenzioni per l'invio in Germania di alcune diecine di migliaia di lavoratori italiani.

Dopo l'8 settembre 1943 il Governo del Reich e la sua amministrazione militare trasformarono in lavoratori coatti migliaia e migliaia di italiani rastrellati nel territorio nazionale e prelevati dai campi di prigionia di guerra.

Poichè ancora non si può prevedere quando sarà stipulato il trattato di pace con la Germania, si rende doveroso ed urgente che il nostro Governo intervenga presso le autorità di fatto esistenti nei territori anzidetti, per avviare e stipulare convenzioni per il riconoscimento dei diritti dei nostri lavoratori. Vi sono infatti casi di salari non pagati, di indennità di infortuni o di morte mai liquidate agli aventi diritto.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale potrebbero essere posti nella condizione di portare a compimento il già cospicuo lavoro di ricerca e di documentazione che hanno da tempo iniziato, se gli organi di Governo, in Patria ed all'estero, previ accordi con le Autorità di occupazione, ne favoriranno l'opera difficile e complicata (284).

BIBOLOTTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se:

nella redazione della circolare n. 13430/34 V del 24 maggio c. a. avente per oggetto: « Ordini e Collegi professionali », la Direzione generale rapporti di lavoro Div. 14, ha tenuto presente il contenuto ed il senso giuridico degli articoli 18 e 39 della Costituzione;

la circolare ha generato o meno alcuni ritorni nostalgici nella ricostituzione della

Confederazione italiana professionisti ed artisti (C.I.P.A.) e di alcuni sindacati interprovinciali;

i detti Sindacati nel tentativo di sovrapporsi agli Ordini e Collegi professionali, già soppressi dal fascismo, desidererebbero limitare agli Ordini e Collegi la sola funzione della tenuta degli Albi e la disciplina degli iscritti, come si evince dalle circolari inviate da alcuni sindacati agli Ordini ed ai Collegi;

il riconoscimento dei ripetuti Sindacati, operato illegalmente con la detta circolare ministeriale, non costituisca un danno incalcolabile per i liberi professionisti, i quali non hanno problemi o rapporti fra i datori ed i lavoratori medesimi;

l'opera svolta dai dirigenti sindacali, in parallelo con i dirigenti degli Ordini e dei Collegi, genera confusione nella Magistratura e negli Enti privati, causando gravi pregiudizi degli interessi economici dei veri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, contribuenti di ricchezza mobile, categoria C. 1 (1488).

DE GASPERIS.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della sospensione del sindaco di Busseto decretata dal Prefetto di Parma e se tale decisione è ritenuta legittima nei confronti della volontà dei cittadini democraticamente espressa e rispettosa delle autonomie comunali (1489).

FERRARI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e con quali mezzi intenda il Governo provvedere alla dolorosa situazione dei pensionati della previdenza sociale (1490).

MACRELLI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritto.*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno determinato l'aumento del diritto di statistica da corrispondere all'Ente autonomo trasporto merci (E.A.M.) da parte

dei proprietari o detentori di autoveicoli adibiti a trasporto di merci, in ragione di ciascun veicolo posseduto.

L'aumento del contributo di 10 volte rispetto al suo importo dello scorso anno colpisce gli autotrasportatori, già gravati da una pressione fiscale eccessiva soprattutto per quanto concerne i carburanti, in un momento particolarmente difficile a causa delle crisi che notoriamente questo settore attraversa.

Il gettito del contributo in parola si aggirerà sui 600 milioni (lire 2.500×240.000 autoveicoli), cifra che appare del tutto sproporzionata all'espletamento dei cennati compiti statistici (1496).

CAMINITI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 (588) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949 (589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

1948-50 - DL SEDUTA

DISCUSSIONI

13 DICEMBRE 1950

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta

contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Rasoconti